

The logo consists of three overlapping circles: a yellow one on the left containing the letter 'C', a green one in the middle containing 'J', and a blue one on the right containing 'N'.

CJN

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

1/2021

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,

Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,

Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali, Stefano Zirulia

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, Manfredi Bontempelli, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggieri, Francesca Ruggieri, Dulce María Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Uberti, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2021 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavese

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Committee on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>EMERGENZA COVID E SISTEMA PENALE</p> <p><i>EMERGENCIA COVID Y DERECHO PENAL</i></p>	<p>Fatti <i>extra ordinem</i>. L'interpretazione giudiziale al tempo del Covid-19</p> <p><i>Hechos extra ordinem. La interpretación judicial en tiempos del Covid-19</i></p> <p><i>Extra Ordinem Facts. Judicial Interpretation in the Covid-19 Era</i></p> <p>Damiano Canale</p>	<p>1</p>
<p><i>COVID HEALTH CRISIS AND CRIMINAL JUSTICE SYSTEM</i></p>	<p>Esigenze e modelli di contenimento della responsabilità nel contesto del diritto penale pandemico</p> <p><i>Necesidades y modelos de limitación de responsabilidad en el contexto del derecho penal pandémico</i></p> <p><i>Needs and Models for Limiting Responsibility in the Context of Pandemic Criminal Law</i></p> <p>Emmanuele Penco</p>	<p>16</p>
	<p>Omesso versamento di imposte a causa di pandemia: alla ricerca di una esimente di forza maggiore “vincibile” di derivazione europea</p> <p><i>Impago de impuestos a causa de la pandemia: en busca de una eximente por fuerza mayor “vencible” de origen europeo</i></p> <p><i>Failure to Pay Taxes Due to Covid-19: Looking for a European Force Majeure Exemption</i></p> <p>Samuel Bolis</p>	<p>38</p>
<p>QUESTIONI DI PARTE SPECIALE</p> <p><i>TEMAS DE PARTE ESPECIAL</i></p> <p><i>GENERAL PART TOPICS</i></p>	<p>“Peculato dell'albergatore”: tra modifiche mediate reali o apparenti e successione impropria, <i>tertium datur</i> l'amnistia?</p> <p><i>Peculado cometido por el hotelero: entre modificaciones mediatas reales o aparentes y sucesión impropia, ¿tertium datur la amnistía?</i></p> <p><i>Embezzlement of Public Funds by the Hotel Owner: Between Change And Chronological Succession of Criminal and Administrative-Punitive Laws, Tertium Datur Amnesty?</i></p> <p>Giuseppe Amarelli</p>	<p>52</p>
	<p>Lo scudo di cristallo: la riforma dell'abuso d'ufficio e la riemergente tentazione “neutralizzatrice” della giurisprudenza</p> <p><i>El escudo de cristal: la reforma del abuso de funciones y la reaparición de la tentación “neutralizadora” de la jurisprudencia</i></p> <p><i>The Crystal Shield: the Reformed Abuse of Office and the Reemerging ‘Neutralization’ Temptation by the Courts</i></p> <p>Andrea Merlo</p>	<p>75</p>

<p>Una proposta per l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni quale reato di mano propria.</p> <p><i>Una propuesta para el ejercicio arbitrario del propio derecho como delito de propia mano.</i></p> <p><i>The Crime of Arbitrary Exercise of One's Rights as 'Own Hand' Offence</i></p> <p>Gennaro Mastrangelo</p>	90
<p>Il concetto di "stato di bisogno" nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</p> <p><i>El concepto de "estado de necesidad" en el delito de intermediación ilícita y explotación laboral</i></p> <p><i>The Notion of "State of Need" in the Crime of Illegal Intermediation in the Job Market and Workers' Exploitation</i></p> <p>Sofia Braschi</p>	113
<p>La rimozione fraudolenta del preservativo come aggressione sessuale. Lo Stealthing davanti al giudice penale</p> <p><i>La extracción fraudulenta del condón como agresión sexual.</i></p> <p><i>La posible relevancia criminal del llamado "Stealthing"</i></p> <p><i>Fraudulently Taking of the Condom as Sexual Assault.</i></p> <p><i>The Potential Criminal Relevance of the So-Called 'Stealthing'</i></p> <p>Paolo Caroli - Julia Geneuss</p>	136
<p>Criptovalute e diritto penale nella prevenzione e repressione del riciclaggio</p> <p><i>Criptomonedas y derecho penal en la prevención y represión del blanqueo de capitales</i></p> <p><i>Cryptocurrencies and Criminal Law. Preventing and Punishing Money Laundering</i></p> <p>Marta Giuca</p>	150
<p>La "moralità" dell'ergastolo c.d. "ostativo" per i fatti di mafia</p> <p><i>La moralidad de la prisión permanente revisable por delitos mafiosos</i></p> <p><i>The Morality of "Ergastolo Ostativo" for Mafia Crimes</i></p> <p>Licia Siracusa</p>	192
<p>La «disciplina del minuscolo»: la Corte costituzionale alle prese con la ragionevolezza del divieto assoluto di scambiare oggetti per detenuti al 41 bis</p> <p><i>La "disciplina de lo minúsculo": el Tribunal Constitucional se enfrenta a la razonabilidad de la prohibición absoluta de intercambiar objetos que tienen las personas condenadas al alero del artículo 41 bis.</i></p> <p><i>The "Rules on Micron": the Constitutional Court on the Reasonableness of the Strict Prohibition of Exchanging Objects Among Detainees Under 41 bis</i></p> <p>Alessandro Tesauro</p>	219

CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA E
TRATTAMENTO
PENITENZIARIO

CRIMINALIDAD
ORGANIZADA Y
TRATAMIENTO
PENITENCIARIO

ORGANIZED CRIME AND
IMPRISONMENT

<p>DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE</p> <p><i>DERECHO PENAL INTERNACIONAL</i></p> <p><i>INTERNATIONAL CRIMINAL LAW</i></p>	<p>Politiche anti-migratorie e responsabilità dei vertici politico-istituzionali per crimini contro l'umanità</p> <p><i>Políticas anti-migratorias y responsabilidad de los líderes político-institucionales por crímenes de lesa humanidad</i></p> <p><i>Anti-Migration Policies and Responsibility of the Leadership for Crimes Against Humanity</i></p> <p>Dora Tarantino</p>	<p>239</p>
<p>RICERCA E DIDATTICA NEL DIRITTO PENALE</p> <p><i>INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA DEL DERECHO PENAL</i></p> <p><i>RESEARCH AND TEACHING IN THE FIELD OF CRIMINAL LAW</i></p>	<p>La ricerca e l'insegnamento in materia penale: riflessioni sul modello statunitense e sulla sua influenza sul sistema italiano</p> <p><i>Investigación y enseñanza en materia penal: reflexiones sobre el modelo estadounidense y su influencia en el sistema italiano</i></p> <p><i>Research and Teaching in the Field of Criminal Law: Reflections on the U.S. Model and Its Influence on the Italian System</i></p> <p>Alessandro Corda</p>	<p>267</p>
<p>IL FOCUS SU...</p> <p><i>EL ENFOQUE EN</i></p> <p><i>FOCUS ON...</i></p>	<p>La responsabilità da reati ambientali degli enti collettivi: profili dogmatici e tecniche di prevenzione</p> <p><i>La responsabilidad por delitos ambientales de las personas jurídicas: cuestiones dogmáticas y técnica de prevención</i></p> <p><i>Corporate Criminal Liability for Environmental Crimes: Theoretical Profiles and Compliance Policies</i></p> <p>Emanuele Birritteri</p>	<p>290</p>
	<p>La legittima difesa domiciliare all'esame di vent'anni di giurisprudenza di legittimità</p> <p><i>La legítima defensa en el domicilio examinada a la luz de veinte años de "jurisprudencia de legitimidad"</i></p> <p><i>Self Defence in the Home Evaluated in the Light of Twenty Years of Supreme Court of Cassation Case-Law</i></p> <p>Lucrezia Rossi</p>	<p>315</p>
	<p>La metamorfosi della 'confisca in casi particolari': dalla criminalità organizzata alla legislazione penal-tributaria</p> <p><i>La metamorfosis del "comiso en casos particulares": desde el crimen organizado hasta la legislación penal-tributaria</i></p> <p><i>The Metamorphosis of 'Confiscation in Special Cases': From the Organized Crime to the Tax Criminal Legislation</i></p> <p>Davide Attanasio</p>	<p>332</p>

QUESTIONI DI PARTE SPECIALE

TEMAS DE PARTE ESPECIAL

GENERAL PART TOPICS

- 52 **“Peculato dell'albergatore”:** tra modifiche mediate reali o apparenti e successione impropria, *tertium datur* l'amnistia?
Peculado cometido por el hotelero: entre modificaciones mediatas reales o aparentes y sucesión impropia, ¿tertium datur la amnistía?
Embezzlement of Public Funds by the Hotel Owner: Between Change And Chronological Succession of Criminal and Administrative-Punitive Laws, Tertium Datur Amnesty?
Giuseppe Amarelli
- 75 **Lo scudo di cristallo: la riforma dell'abuso d'ufficio e la riemergente tentazione “neutralizzatrice” della giurisprudenza**
El escudo de cristal: la reforma del abuso de funciones y la reaparición de la tentación “neutralizadora” de la jurisprudencia
The Crystal Shield: the Reformed Abuse of Office and the Reemerging ‘Neutralization’ Temptation by the Courts
Andrea Merlo
- 90 **Una proposta per l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni quale reato di mano propria.**
Una propuesta para el ejercicio arbitrario del propio derecho como delito de propia mano.
The Crime of Arbitrary Exercise of One's Rights as ‘Own Hand’ Offence
Gennaro Mastrangelo
- 113 **Il concetto di “stato di bisogno” nel reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**
El concepto de “estado de necesidad” en el delito de intermediación ilícita y explotación laboral
The Notion of “State of Need” in the Crime of Illegal Intermediation in the Job Market and Workers' Exploitation
Sofia Braschi
- 136 **La rimozione fraudolenta del preservativo come aggressione sessuale. Lo *Stealththing* davanti al giudice penale**
La extracción fraudulenta del condón como agresión sexual. La posible relevancia criminal del llamado “Stealththing”
Fraudulently Taking of the Condom as Sexual Assault. The Potential Criminal Relevance of the So-Called ‘Stealththing’
Paolo Caroli - Julia Geneuss
- 150 **Criptovalute e diritto penale nella prevenzione e repressione del riciclaggio**
Criptomonedas y derecho penal en la prevención y represión del blanqueo de capitales
Cryptocurrencies and Criminal Law. Preventing and Punishing Money Laundering
Marta Giuca

Una proposta per l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni quale reato di mano propria.

Note a margine di Cass., Sez. un., sent. 16 luglio 2020 (dep. 23 ottobre 2020), n. 29541, Pres. Fumu, Est. Beltrani, ric. Filardo e altro

Una propuesta para el ejercicio arbitrario del propio derecho como delito de propia mano.

Comentario a la sentencia de la Corte de Casación de fecha 16 de julio de 2020, n. 29541

The Crime of Arbitrary Exercise of One's Rights as 'Own Hand' Offence.

Case Note on Cass., Sez. Un., Sent. 16 luglio 2020 (dep. 23 ottobre 2020), n. 29541, Pres. Fumu, Est. Beltrani, ric. Filardo e altri

GENNARO MASTRANGELO

Magistrato

gennaro.mastrangelo@giustizia.it

CONCORSO DI PERSONE

CONCURSO DE PERSONAS

COMPLICITY

ABSTRACTS

La decisione, con cui le SS.UU. hanno composto il contrasto circa gli elementi differenziali tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, affronta temi classici della riflessione teorica, anzitutto la categoria dei c.d. "reati propri", il problema del bene giuridico, il concorso del terzo nei c.d. "reati propri esclusivi o di mano propria". Il contributo, indagando i caratteri specifici – e non solo quelli differenziali – della ragion fattasi, ne propone una ricostruzione come reato esclusivo, tentando di dare una più agevole risposta anche ai problemi sulla procedibilità, il concorso di persone, l'appropriatezza delle pene edittali.

La sentencia que se comenta, con la que las Secciones Unidas han compuesto el contraste sobre los elementos diferenciales entre la extorsión y el ejercicio arbitrario del propio derecho, aborda diversos temas clásicos de la reflexión teórica: la categoría de los llamados "delitos propios", el problema del bien jurídico y la concurrencia del tercero en los llamados "delitos exclusivos o propios", entre otros. El presente trabajo, investigando los rasgos específicos del derecho realizado, propone una reconstrucción del mismo como delito exclusivo, intentando dar una respuesta más fácil a los problemas sobre la admisibilidad, la concurrencia de personas, y la adecuación de las sanciones previstas.

The judgment by the Joint Branches of the Italian Supreme Court of Cassation on the controversial distinguishing between extortion and the crime of arbitrary exercise of one's rights covers classical topics of the general theory of crime, starting from the offences that can be committed only by certain authors, the protected interest, as well as the participation of a third party in 'own hand' crimes. This note, focusing on the peculiarities of the crime of arbitrary exercise of one's rights – in addition to the differences from extortion –, advances the idea according to which the arbitrary exercise of one's rights should be considered among the 'own hand' offences, trying to address in an easier way the procedural issues thereof, as well as those on complicity and punishment.

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. I fatti di causa. – 3. Uno sguardo sulle fattispecie. – 4. L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni nei codici preunitari. – 5. Le ragioni del (mite) trattamento sanzionatorio. – 6. La procedibilità a querela, in particolare nei casi in cui la violenza o la minaccia vengano esercitate su una persona diversa da quella nei cui confronti si pretende di far valere il diritto: la titolarità (ristretta) come caratteristica della incriminazione. – 7. Il soggetto attivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: elementi testuali e la soluzione delle SS.UU. a favore del reato proprio c.d. semiesclusivo. – 8. Bene giuridico, disvalore della condotta o dell'evento e reati propri. – 9. Il reato proprio e le modalità di lesione del bene giuridico. – 10. L'intervento del terzo nella fattispecie ed il legame con l'intraneo. – 11. Gli elementi che differenziano estorsione e ragion fattasi dal lato del soggetto titolare della posizione soggettiva presupposta dal reato proprio. – 12. Il concorso nel reato. – 13. Una proposta alternativa per limitare l'applicabilità dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. – 14. Conclusioni.

1.

Premessa.

La sentenza in commento delle sezioni unite¹ delimita i confini tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 C.p.), ed il reato di estorsione (art. 629 C.p.). La pronuncia si sofferma, altresì, su alcune manifestazioni eventuali del primo dei due delitti e, precisamente, sulle modalità del concorso del terzo estraneo al rapporto obbligatorio – avente o meno un suo separato interesse rispetto a quello del titolare del diritto conteso –, nonché sulle ipotesi in cui sia contestata l'aggravante del metodo mafioso.

Per risolvere le varie questioni, la sentenza affronta temi classici della riflessione dogmatica, anzitutto la categoria dei c.d. “reati propri”, il problema del bene giuridico, il concorso del terzo nei c.d. “reati propri esclusivi o di mano propria”. Come si vedrà, per risolvere il quesito principale – gli elementi differenziatori tra estorsione e ragion fattasi – la sentenza premette l'analisi di un ulteriore problema, quello della natura di reato proprio dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

La decisione intercetta, infine, un fenomeno assai ricorrente nella pratica dove, sin dalla fase iniziale delle indagini preliminari, la qualificazione giuridica dei fatti nell'una o nell'altra fattispecie conduce su due binari completamente opposti, gravidi di conseguenze processuali.

Ripercorrendo gli argomenti della Cassazione ed approfondendo altri aspetti, questo lavoro cercherà, in particolare, di mettere in discussione alcuni punti delle correnti ricostruzioni, per restituire alla ragion fattasi quelli che sembrano i suoi limiti originari; sarà così più agevole differenziare quel reato dall'estorsione, disinnescando il problema posto dalle forme di manifestazione di violenza e minaccia più efferate. Premettendo in questa sede i risultati della presente indagine, può dirsi che alcuni elementi costanti e caratterizzanti conducano ad una forte limitazione dell'applicabilità della fattispecie di esercizio arbitrario con violenza alle persone.

2.

I fatti di causa.

I denunciati riferivano di essere soci di una s.r.l. impegnata nell'edilizia e di aver stipulato un contratto di permuta con N.G., ricevendo da costui un suolo edificabile². La sorella dell'imputato N.G., successivamente alla stipula del contratto, chiamando in causa la società, promuoveva un contenzioso civile che investiva la validità della permuta. In ragione di ciò i soci rifiutavano di trasferire alla controparte i fabbricati e l'imputato, nell'aprile 2013 si presentava, accompagnato da altri due uomini, P.S. e F.N., presso il cantiere della società; i due accompagnatori, estranei al contratto di permuta, si qualificano come “calabresi di Rosarno”. F.N. rivolgendosi alle persone offese affermava che N.G. vantava nei loro confronti un credito di 70.000 euro e per questo motivo i due imprenditori avrebbero dovuto subito intestargli i beni promessi in permuta; la sollecitazione veniva contestualmente confermata da N.G. Uno dei due accompagnatori minacciava che se il trasferimento degli immobili non fosse avvenuto

¹ Per un primo commento v. MORAMARCO (2020), p. 87 e ss.

² I fatti sono ricostruiti mediante l'ordinanza di rimessione (Cass., Sez. II, ord. 25.9.2019 (dep. 16.12. 2019), n. 50696, Pres. Rago, rel. Recchione, ric. Filardo e altri. Su *Sistema Penale*, 28.3.2020, l'ordinanza, la scheda di commento di BERNARDI (2020) e la decisione delle SS.UU.

subito qualcuno si sarebbe “fatto male”, accreditandosi come il destinatario di un provvedimento di sequestro eseguito a causa dei suoi collegamenti con la `ndrangheta. L'altro estraneo al contratto prendeva sottobraccio una delle persone offese e le diceva “vediamo di chiudere subito questa faccenda”.

Nei primi due gradi di giudizio i tre imputati venivano ritenuti responsabili di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, pur a fronte di una pretesa azionabile in giudizio³.

3. Uno sguardo sulle fattispecie.

Le ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 C.p.), costituenti un fenomeno unitario – in quanto si differenziano solo perché la condotta materiale si indirizza, nel primo caso, sulle cose anziché, come nel secondo, sulle persone⁴ – sono entrambe perseguibili a querela e punite con la sola multa nel caso di violenza sulle cose; l'aumento sino ad un terzo, per l'uso delle armi, conduce ad una pena detentiva massima di un anno e quattro mesi di reclusione. Siamo quindi davanti a reati che non permettono le misure precautelari, le intercettazioni, le misure cautelari personali, di competenza del tribunale in composizione monocratica. L'estorsione, al contrario, consente l'arresto, obbligatorio in flagranza, il fermo, le intercettazioni, le misure cautelari personali, ed è attribuita al tribunale in composizione collegiale nella ipotesi aggravata.

Gli articoli 392 e 393 c.p. sono collocati, tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia, quasi in posizione defilata, accanto alle abrogate ipotesi di duello, in un capo intitolato alla tutela arbitraria delle private ragioni. Il bene giuridico tutelato è individuabile, secondo una lunga tradizione e la dottrina maggioritaria, nell'interesse pubblico concernente l'assoggettamento dei privati alla amministrazione della giustizia⁵. L'estorsione, pur collocata tra i delitti contro il patrimonio, ha natura plurioffensiva, ed in ciò risiede la ragione della severità punitiva.

Nella pratica, escluse le ipotesi nelle quali, durante le intercettazioni, si abbia conoscenza di estorsioni, è la persona offesa, come accaduto nei fatti occasione della sentenza in commento, a denunciare l'intromissione violenta del creditore, e spesso di terzi, nel rapporto obbligatorio, recando la narrazione, sovente, elementi di esagerazione circa la violenza o la minaccia agite o di non completa chiarezza del presupposto civilistico. La qualificazione dei fatti, dunque, specialmente nella fase cautelare, può condurre a limitazioni della libertà personale che, successivamente, si rileveranno ingiustificate, con l'indennizzo per ingiusta detenzione⁶. La presenza di organizzazioni criminali sul territorio può aggravare questi rischi ed in talune occasioni le spregiudicate modalità dell'azione fanno propendere per l'estorsione.

4. L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni nei codici preunitari.

L'incriminazione della ragione fattasi accompagna la storia del diritto, essendo evidente l'interesse dello Stato ad accentrare a sé la tutela giurisdizionale, affinché *ne cives ad arma ruant*. La strada dell'analisi storica dell'incriminazione è stata già percorsa da una pronuncia⁷ che giunge, con una accurata motivazione, alle medesime conclusioni delle SS.UU., e vale la pena di riferirne.

Le legislazioni preunitarie, all'interno delle incriminazioni contro l'autorità, punivano l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni *anche* nella sola forma della turbativa del possesso,

³ Mentre la Sezione II, nella ordinanza di rimessione, ritiene che la pretesa fosse giudizialmente tutelabile, le S.UU., al contrario, ritengono che essa non fosse azionabile perché era stato promosso «un contenzioso civile che investiva la validità della permuta».

⁴ SANTORO (1968), p. 816. Per alcuni profili differenziali, in relazione alle modalità di estrinsecazione di un eventuale consenso della controparte nelle due fattispecie, ARDIZZONE (1975), p. 208 – 214.

⁵ Sez. 2, n. 1675 del 24/06/1968 - dep. 31/12/1968, Puntin, Rv. 10978801, *Giust. Pen.*, 1969, II, p. 419; Sez. 6, n. 2830 del 11/02/1999 - dep. 02/03/1999, Palazzolo B., Rv. 21280601.

In dottrina v. CARRARA (1870), par. 2855, SANTORO (1968), FIANDACA e MUSCO (2004) p. 443 ma anche REDENTI (1952), p. 26. Per una esposizione delle altre posizioni dottrinali circa il bene giuridico, con una serrata critica a quelle classiche, si veda ARDIZZONE (1975), p. 183 e ss.; sulle tesi dell'Autore si ritornerà in conclusione di questo lavoro.

⁶ Sez. 4, n. 21342 del 19/04/2011 - dep. 27/05/2011, Min. Econ. in proc. Calabrese, Rv. 25047401.

⁷ Sez. 2, n. 51433 del 04/12/2013 - dep. 19/12/2013, P.M. e Fusco, Rv. 25737501, in *Guid. Dir.*, 2014, XIV, p. 64, con nota di AMATO (2014).

pur se effettuato senza violenza o comunque con una violenza esercitata senza percosse e che non avesse provocato lesioni di alcun genere. Parimenti rimarchevole era, specialmente nel codice penale sardo, la accurata distinzione sanzionatoria a seconda delle più varie modalità di esplicitazione della violenza e della minaccia. L'art. 146 del codice penale del Granducato di Toscana del 1853 stabiliva che «Chiunque, senza violenza si fa illecitamente ragione da sé medesimo, è punito a querela di parte, con una multa fino a cento lire, o, nei casi più gravi, con l'esiglio particolare fino ad un anno. Ma dove il delitto di ragione illecitamente fattasi sia stato commesso con violenza, si punisce secondo la regola dell'articolo 361», ossia come il reato di violenza privata punito con il carcere fino a due anni e procedibile d'ufficio. Il Regolamento sui delitti e sulle pene dello Stato Pontificio, del 1832, all'art. 116 stabiliva che «è violenza privata, quando, senza l'uso d'armi apparenti o nascoste, alcuno di propria autorità [...] occupa le cose del suo debitore per assicurarsi del pagamento del credito, o dell'adempimento di una obbligazione qualunque». L'art. 286 del Codice penale sardo, in vigore dal 1840, disponeva che «chiunque con violenze verso le persone, ed al solo oggetto di esercitare un preteso diritto, costringe taluno a pagare un debito, o ad eseguire un'obbligazione qualunque, o turba l'altrui possesso, demolisce fabbricati, devia acque, abbatte alberi, siepi vie o ripari stabili sarà punito» con pene che variavano da un minimo di tre mesi di carcere ad un massimo di dieci anni di relegazione, diminuita «provandosi dal reo che il denaro estorto gli fosse dovuto di ragione, o che egli fosse in diritto di ottenere l'esecuzione dell'obbligazione od il possesso»⁸, salve, però, «in tutti i casi le maggiori pene pei reati per sé stessi più gravi». Lo stesso articolo, per i casi di violenza alle sole cose, prevedeva però «una multa non maggiore del doppio del danno recato». L'art. 168 del Codice delle Due Sicilie, del 1819, disponeva che «chiunque senza oggetto di furto o di recar danno per ingiuria, ma solamente per l'esercizio di un preteso diritto obblighi altri al pagamento di un debito o alla soddisfazione di una obbligazione qualunque, o disturbi un altrui possesso, demolisca fabbricati, devii acque e simili, è punito col primo al secondo grado di prigionia; salve le pene maggiori in caso di un reato per sé stesso maggiore». Nel Codice Penale per gli Stati di Parma e Piacenza del 1820, il reato di esercizio arbitrario era disciplinato con una distinzione tra le ipotesi con «violenza al debitore» (artt. 522 e 523) e quelle con violenza sulle cose (art. 524). Con l'eccezione del codice toscano, le altre legislazioni prevedevano la procedibilità d'ufficio.

Nel primo codice postunitario, 1889, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, procedibile a querela, pur conservando la distinzione tra violenza sulle cose e sulle persone, e l'aggravamento di pena per alcune ipotesi – uso di armi e lesione personale –, veniva disciplinato da un solo articolo, il 235; l'art. 236 disponeva che «quando il colpevole del delitto preveduto nel precedente articolo provi la sussistenza del diritto, la pena è diminuita di un terzo». Il Guardasigilli Zanardelli riteneva che, pur in presenza di manifestazioni oggettive comuni ad altre incriminazioni, il carattere distintivo della fattispecie andasse scorto nel «motivo che informa il fatto stesso, cioè il fine di esercitare un diritto» e riferiva circa la scelta di discostarsi dalla tradizione dei codici preunitari⁹.

Nella Relazione preliminare al Codice Rocco non si dedicava alla fattispecie che un accenno, «essendo non molte le differenze tra il Codice vigente e il Progetto»; si procedette anche allo sdoppiamento in due distinte fattispecie, a seconda dell'oggetto della violenza.

5.

Le ragioni del (mite) trattamento sanzionatorio.

Una caratteristica della incriminazione è la pena contenuta e la ragione di tale scelta è stata rinvenuta nella particolarità del fine divisato dall'agente: «è incontestabile che il fatto di agire con il convincimento di esercitare un diritto è sentito dalla coscienza sociale come motivo di attenuazione della pena e come tale è trattato dal legislatore»¹⁰, per cui i motivi dell'agente sono avvertiti «come motivi di attenuazione della pena»¹¹. La sentenza in commento, per qua-

⁸ Art. 288 c.p.

⁹ «Era sembrato a molti pericoloso ed eccessivo costituire a delitto il farsi ragione da sé senza usare alcun atto di violenza, o sulle persone o sulle cose [...] ed io accettai perciò volentieri la proposta» e che, dunque, «l'effetto della lesione personale conseguente alla violenza costituisce un'aggravante della ragion fattasi e si compenetra in essa, finché si tratti di lesione lievissima; poiché nel caso di una lesione più grave, si deve considerarla questa come un delitto distinto, da trattarsi con le norme del concorso»

¹⁰ ANTOLISEI (1954), p. 785.

¹¹ Sez. 6, n. 1835 del 15/10/1969 - dep. 02/12/1969, Zarba, Rv. 11334101, che, pur essa, fa riferimento alla «coscienza sociale». Parte della

lificare l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni come reato proprio, va alla ricerca della c.d. legittimazione al reato, indagando i vari indici elaborati dalla dottrina e concludendo, a quanto pare, che la titolarità del diritto e la possibilità di ricorrere al giudice giustificano una pena più mite¹². Avere bene in mente la motivazione specifica della ricostruzione della ragion fattasi come reato proprio sembra di grande utilità per risolvere molte delle questioni controverse.

6.

La procedibilità a querela, in particolare nei casi in cui la violenza o la minaccia vengano esercitate su una persona diversa da quella nei cui confronti si pretende di far valere il diritto: la titolarità (ristretta) come caratteristica della incriminazione.

Il bene giuridico protetto, l'analisi storica, la stabile collocazione della disposizione nei codici preunitari, la dislocazione degli artt. 392 e 393 c.p., in un codice di sicura matrice autoritaria, in posizione defilata, accanto alle abrogate ipotesi di duello ma alle quali sono accomunate da una lunga tradizione dottrina¹³, le già esposte ragioni per una pena mitigata, rendono più persuasiva la tesi restrittiva circa i legittimati alla querela. Anche questa caratteristica è significativa per la ricostruzione degli esatti contorni della incriminazione.

Tra le varie ragioni che la dottrina ha individuato, in generale, come fondamento della procedibilità a querela, la tenuità dell'interesse pubblico è quella di maggiore importanza.

Si osserva infatti che, anche nei c.d. reati di duplice lesione, laddove «l'aggressione all'interesse generale viene in vita attraverso l'aggressione all'interesse del singolo»¹⁴, l'interesse pubblico «è di così scarsa rilevanza da far ritenere del tutto sufficiente, ai fini della sicurezza sociale, la possibilità generica dell'intervento della giustizia penale, cioè il fare – nel caso concreto – il processo solo quando vi sia la richiesta del privato leso»¹⁵. Le condotte che danno luogo alla ragion fattasi possono sovrapporsi, anche da un punto di vista criminologico e quanto alle ragioni che giustificano la procedibilità¹⁶, alla turbativa violenta del possesso immobili – art. 634 c.p. – o alla invasione edifici o terreni nella forma aggravata – art. 633, c. 2, c.p. –, procedibili d'ufficio e poste a tutela del patrimonio. L'elemento differenziale rispetto alla prima fattispecie è ravvisabile nella finalità perseguita dall'agente, che caratterizza sia il dolo sia l'elemento materiale¹⁷ e, quanto alla seconda, nella circostanza che in questa il possesso delle cose immobili deve essere «pacifico». Ancora, all'interno dell'art. 634 c.p., mentre l'ipotesi base di cui al comma primo è procedibile a querela, la procedibilità d'ufficio sopravviene «se il fatto è commesso da più di cinque persone o [...] da persona palesemente armata»; la fattispecie dell'art. 393 c.p., al contrario, mantiene la procedibilità a querela anche se commessa con armi¹⁸. Se tali fattispecie, a tutela del patrimonio, hanno un così *differenziato regime di procedibilità* rispetto all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, posto a tutela del monopolio giurisdizionale, la ragione di ciò va ravvisata nei *motivi della pena mitigata*. In dottrina si aggiunge: «non bisogna dimenticare che le pretese private possono essere riconosciute da coloro contro cui si appuntano; e, se ciò è lecito e possibile, deve parimenti ammettersi che, quando l'agente esercita la pretesa *non per iudicem*, possa l'interessato acquietarsi a detto esercizio arbitrario»¹⁹.

Con queste premesse è possibile tentare di mettere in discussione un accreditato orientamento dottrinale circa due aspetti della querela per il caso in cui la violenza o la minaccia vengano esercitate su una persona diversa da quella nei cui confronti si pretende di far valere

dottrina, in dissenso con l'orientamento prevalente sul punto della individuazione del ben giuridico, critica il troppo favorevole trattamento sanzionatorio; v. SCOPINARO (2009), p. 445.

¹² In realtà ai punti 4 e 6.2 del “considerato in diritto” si afferma che la qualifica dell'agente «limita la meritevolezza di un trattamento processuale e sanzionatorio indiscutibilmente di favore»; qui deve intendersi “giustifica”, “dà ragione”, come risulta dal riferimento alla posizione della madre nel reato di infanticidio, al punto n. 4, quale *exemplum* dell'ultima delle ragioni criminologiche esposte alla ricerca del fondamento del reato proprio.

¹³ Per le ragioni che accomunano la ragion fattasi al duello v. MARSICH (1926), p. 118.

¹⁴ BATTAGLINI (1958), p. 4.

¹⁵ BATTAGLINI (1958), p. 19.

¹⁶ BATTAGLINI (1958), Cap. I.

¹⁷ Sez. 3, n. 209 del 03/02/1967 - dep. 03/04/1967, Bonomo, Rv. 10397601, *Foro It.*, 1967, II, p. 606 e Sez. 2, n. 50045 del 19/09/2018 - dep. 06/11/2018, Bitondo A., Rv. 27551301.

¹⁸ Sez. 5, n. 9822 del 20/05/1986 - dep. 25/09/1986, Rossi, Rv. 17380801, *Riv. Pen.*, 1988, III, p. 262.

¹⁹ SANTORO (1968), p. 815.

il diritto.

Un orientamento giurisprudenziale, ammettendo la titolarità del diritto di querela anche in capo al terzo, contro il quale sia stata esercitata immediatamente la violenza, fisica o morale, ritiene il reato plurioffensivo, tutelando esso anche la personalità fisica e individuale del privato, diverso dall'antagonista del diritto: «affermare che il diritto di querela non spetti alla persona verso la quale si è manifestato il mezzo violento, sotto il riflesso che la stessa potrebbe eventualmente querelarsi per la violenza o minaccia subita, significherebbe operare una scissione ingiustificata nella struttura unitaria del reato»²⁰. La dottrina maggioritaria ed un orientamento di legittimità, reputano entrambi i soggetti titolari del diritto di querela e per il reato di esercizio arbitrario, essendo entrambi persone offese²¹. Secondo una assai risalente decisione, essendo unico il delitto e la lesione giuridicamente rilevante, il terzo non potrebbe sporgere querela per la ragion fattasi: «in caso di esercizio arbitrario commesso esclusivamente con violenza su persona diversa da quella del titolare del diritto, solo costui – e non chi subì la violenza – ha diritto di proporre querela»²². Se, invece, si focalizza l'attenzione sulla violenza, la lesione giuridicamente rilevante, pur all'interno di una visione unitaria del delitto e dell'interesse tutelato, è quella del soggetto passivo dell'azione, di chi ha subito la violenza, che sarebbe, dunque, l'unico legittimato a sporgere querela per il reato di ragion fattasi²³. Questa ultima opinione, però, non sembra tenere in sufficiente considerazione la estraneità del terzo alla arbitrarietà dell'esercizio delle private ragioni, catturando nella violenza tutta l'offensività della fattispecie²⁴; «la ragion fattasi sostanziandosi nell'offesa alla giustizia, questa diventa decisiva anche per la validità della querela»²⁵.

Sembra dunque preferibile l'opinione dottrinarina secondo la quale il diritto di querela spetti al solo titolare del diritto conteso, sicché il terzo potrà querelarsi per il diverso reato eventualmente configurabile²⁶.

A questa opinione si è mossa una critica sostanziale²⁷: dal momento che la ragion fattasi consta di tre elementi – violazione del diritto dello Stato al monopolio della giurisdizione, violazione del diritto subiettivo del privato, violazione del diritto del privato mediante la violenza sulle cose o sulle persone²⁸ –, scotomizzando l'ultimo elemento, per dar vita ad un distinto reato con distinta offesa, si sottrae dall'economia del fatto reato un elemento in maniera arbitraria ma, proprio perché, per l'ipotesi di partenza, non è possibile riferirli ad un unico soggetto, occorre riconoscere che entrambi possano proporre querela per il reato di esercizio arbitrario, in ragione dei diversi diritti lesi. Come risulta meglio leggendo direttamente le parole dell'Autore²⁹, alle sue obiezioni possono muoversi tre rilievi: la superfetazione dei beni giuridici; una non chiara distinzione tra la condotta – violenza o minaccia – e l'evento del reato – la autosoddisfazione –³⁰; la sovrapposizione del concetto di persona offesa ad altri.

²⁰ Sez. 3, n. 456 del 05/03/1971 - dep. 02/07/1971, Schito, Rv. 11866601.

²¹ BOSCARRELLI (1951), p. 169, ARDIZZONE (1968) ma già BAVIERA (1911). In giurisprudenza Sez. 6, n. 1835 del 15/10/1969 - dep. 02/12/1969, Zarba, Rv. 11334101; Sez. 1, n. 5050 del 15/03/1979 - dep. 31/05/1979, Lo Conti, Rv. 14212601; Sez. 6, n. 10731 del 20/11/1984 - dep. 01/12/1984, Romeo, Rv. 9051301, *Giust. Pen.*, 1985, IV, p. 193.

²² Cass., 26.5.1911, Carotta, in *Sc. Pos.*, 1911, p. 501; quella nel testo è la massima non ufficiale, riportata nella rivista.

²³ ESCOBEDO (1910), p. 1218.

²⁴ Per alcuni rilievi critici alla posizione di G. Escobedo si veda BAVIERA (1911), p. 502.

²⁵ SANTORO (1968), p. 823,

²⁶ MANZINI (1950), p. 1003 e ss., G. BATTAGLINI (1958), p. 264, KOSTORIS (1975), p. 250. Tesi, questa, sostenuta anche in giurisprudenza da Cass., sez. II, 23.1.1952, *Riv. It. Dir. Pen.*, 1952, p. 419 e, in precedenza, Cass., sez. III, 27.2.1937, *Giust. Pen.*, 1937, II, cc. 910 e ss.

²⁷ G. BAVIERA (1911), p. 502 e 503.

²⁸ Per le critiche a questa metodologia che collega ogni espressione verbale ad un autonomo elemento di incriminazione v. PAGLIARO (1996), p. 238-241.

²⁹ BAVIERA (1911), p. 503: «O si riconosce che per querelarsi del delitto basta che nella persona dell'offeso si realizzi anche uno solo dei suoi estremi essenziali, potendo gli altri estremi realizzarsi presso altra persona, che perciò dovrebbe pure considerarsi come offesa; ed allora non c'è alcuna ragione per conferire il diritto di querela al titolare del diritto a preferenza del violentato o viceversa, perché entrambi sono rispettivamente soggetti passivi di una delle due private violazioni essenziali in cui si concreta il delitto. Per me questa [...] è la vera: perché la questione relativa alla legittimazione dell'azione penale è del tutto distinta da quella relativa alla esistenza del delitto. Perché il delitto esista è certamente necessario che concorrano obiettivamente tutti i suoi elementi: ma quando il delitto esiste - e nella specie abbiamo già ricordato essere pacificamente ammesso che esso esista indipendentemente dalla circostanza che l'*arbitrio* sia commesso contro una persona e la *violenza* contro un'altra - quando il delitto obiettivamente esiste, dicevo, il diritto di portarne querela deve essere riconosciuto a norma dell'art. 104 del cod. di proc. penale a tutti coloro che siano offesi o danneggiati dal reato. Or si può dubitare che tanto il titolare del diritto quanto il violentato siano offesi dal delitto di esercizio arbitrario della propria ragione?».

³⁰ Si vedano le critiche di ARDIZZONE (1990). Sulla distinzione tra condotta ed evento v. Sez. 2, n. 25999 del 02/04/2007 - dep. 05/07/2007, Filippo e altro, Rv. 23714601, secondo la quale il reato «si consuma nel momento in cui la violenza o la minaccia sono esplicitate, senza che rilevi il conseguimento in concreto del fine perseguito». Ma v. SANTORO (1968), p. 819, per il quale «la consumazione si verificherà quando l'agente abbia compiuto atti di esercizio del diritto preteso».

Soffermandosi su questo ultimo aspetto è bene ricordare come la identificazione del soggetto passivo del reato con la persona offesa non sia unanimemente accolta³¹. Spesso, inoltre, non emerge chiaramente la differenza tra il titolare del bene giuridico protetto ed il soggetto passivo del reato *sub specie* di “oggetto materiale del reato”, inteso questo come «l'entità su cui incide la condotta tipica, quando si concreti nell'estrinsecazione di energia fisica»³², come quando si afferma che «la persona offesa [...] è soltanto il soggetto passivo del reato che, nel reato monoffensivo, è individuabile sulla base dell'oggettività giuridica normativamente determinata, mentre, nel reato plurioffensivo, è anche la persona fisica sulla quale cade l'azione del colpevole, pur se la incriminazione sia prevista a tutela di un interesse pubblico generale, facente capo alla collettività o a un ente»³³.

Chi eserciti violenza contro un terzo, estraneo al diritto conteso e senza una autonoma posizione soggettiva connessa a quella precedente, tanto compie, nel diritto di ragion fattasi, per costringere la controparte ad un *facere* o ad un *patri*. Ad esempio chi, in controversia sulla proprietà di un opificio industriale, ne scaccia gli operai in assenza dell'imprenditore, recupera il possesso così facendosi ragione da sé; anche nell'estorsione, l'agente che con violenza e minaccia, esplodendo colpi d'arma da fuoco in aria, terrorizza gli operai di un cantiere al punto da costringerli a sospendere i lavori e ciò al fine di costringere l'imprenditore datore di lavoro a versare una somma di danaro, realizza due reati, quello di violenza privata in danno degli operai e quello di estorsione, consumata o tentata, in danno dell'imprenditore, del tutto autonomi, corrispondenti a due fatti distinti in danno di differenti vittime³⁴. In sostanza la persona che, subendo la violenza o la minaccia, si presenta come oggetto materiale dell'azione, non per questo dovrà partecipare delle caratteristiche proprie del reato di cui all'art. 393 c.p.: egli si presenterà, in via mediata, come strumento della lesione del bene giuridico tutelato da quella disposizione e, in via immediata, come titolare di altro bene giuridico per il quale diviene soggetto passivo del reato, ovvero persona offesa, con la conseguente possibilità di sporgere querela per questa distinta fattispecie.

Un'opinione adesiva all'opinione che sembra da respingere è stata giustificata sulla base di questo argomento: «poiché la violenza o minaccia può attuarsi [...] anche contro persona diversa da quella contro cui l'agente esercita il preteso diritto [...] nel reato in esame sono comprese due azioni, la violenza ed il farsi ragione arbitrariamente, e quindi vi possono essere due distinte persone offese»³⁵ per lo stesso reato. Anzitutto è dubbio che il farsi ragione arbitrariamente sia ascrivibile alla condotta, dal momento che pare meglio inquadrabile come evento del reato³⁶. Inoltre, pur volendo prescindere da ciò, l'azione, nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sembra, al contrario, unica, il farsi ragione da sé in una delle modalità previste dagli articoli 392 e 393 c.p., mentre diversi potrebbero essere i soggetti passivi (ad esempio i due proprietari del fondo sul quale si costituisce, *vi*, la servitù di elettrodotto). Se, in loro difesa, occorre il vicino e questi viene percosso dall'agente, questa azione è diversa da quella posta in essere nei confronti dei due comproprietari – sia come elemento materiale che psicologico – e, dunque, per questa ragione dà luogo ad un ulteriore diritto di querela. Ma anche se il terzo, come nell'esempio fatto in precedenza, è un medio dell'azione di ragion fattasi, la soluzione non cambia: benché la violenza sia esercitata sugli operai, l'azione ed il suo finalismo sono sempre unici, diretti alla controparte del diritto conteso: «è erroneo ritenere che, per aversi il delitto dell'art. 393 cod. pen., sia essenziale che la violenza fisica o psichica sia espliciti sulla persona stessa dell'attuale possessore del diritto»³⁷.

Del resto, la giurisprudenza più recente, per estendere la tutela anche alle situazioni di

³¹ GUALTIERI (1991), p. 1080, FROSALI (1970), p. 817, PENNISI (1981), p. 898. In giurisprudenza, Cass., sez. I, 7.3.1962, Zullo, in *Cass. Pen. Mass.*, 1962, p. 651. Per la sovrapponibilità dei concetti FIANDACA e MUSCO (2004), p. 150 e 151; ANTOLISEI (2008), p. 185; QUAGLIARINI (2003), pp. 4 e 5

³² FIORE (1997), p. 162, cui si rimanda per la trattazione manualistica più analitica ed approfondita.

³³ CHILIBERTI (2006), pp. 10 e 11. Una delle cause del disinteresse per l'oggetto materiale va individuata nell'iniziale sovrapposizione con il bene giuridico, particolarmente evidente, nella dottrina italiana, nell'autorevole opera di Rocco (1913) e nell'affrancamento da esso che ha compiuto il concetto di bene giuridico nel corso del dibattito dottrinario. Per una perdurante sovrapposizione tra oggetto giuridico, inteso come «la cosa essenziale al realizzarsi della ipotesi tipica del reato prevista dalla legge», v. PETROCELLI (1950), pp. 212 e 213, quando afferma che «più che di oggetto materiale *del reato*, secondo la parallela nozione di oggetto giuridico del reato, più corretto è parlare di oggetto *dell'azione*» (corsivo nel testo).

³⁴ Sez. 6, n. 3004 del 08/01/1996 - dep. 26/03/1996, P.G. Napoli in proc. De Mari, Rv. 20437801; in termini Sez. 1, n. 25382 del 28/05/2014 - dep. 13/06/2014, Mammoliti, Rv. 26225901.

³⁵ SANTORO (1968), p. 822

³⁶ v. Sez. 2, n. 25999 del 02/04/2007 - dep. 05/07/2007, Filippo e altro, Rv. 23714601

³⁷ BATTAGLINI (1958), p. 264; ARDIZZONE (1975), Cap. I, n. IV.

apparentia iuris, pur afferma, correttamente, che «la persona offesa dal reato titolare del diritto di querela a norma dell'art. 120 cod. pen. deve essere individuata nel soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito»³⁸ e da ciò dovrebbe trarsi la conseguenza di escludere l'occasionale soggetto passivo della violenza dal novero dei legittimati a querelarsi per la ragion fattasi. La soluzione ritenuta più preferibile non esclude che, qualora l'azione sia diretta a contrastare una delle *posizioni giuridiche direttamente scaturenti da quella contestata*, i soggetti passivi del reato siano due, e due i potenziali querelanti. Così quando l'azione violenta del soggetto attivo, diretto ad affermare il suo diritto di proprietà, sia rivolta, per le sue modalità, anche ad eliminare o escludere il possesso esercitato dall'usufruttuario di un fondo³⁹ oppure nel caso di chi, coabitando col conduttore, venga fatto oggetto di violenza esercitata dal locatore per recuperare la disponibilità dell'immobile ed in conseguenza del persistente stato di morosità del locatario, «purché anche nel suo interesse sia stato stipulato il contratto di locazione»⁴⁰. In queste situazioni, infatti, l'esercizio arbitrario del diritto passa anche attraverso la «eliminazione» delle posizioni derivate, come dovrebbe fare l'agente anche se fosse attore in giudizio.

7.

Il soggetto attivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: elementi testuali e la soluzione delle SS.UU. a favore del reato proprio c.d. semiesclusivo.

La sentenza in commento esamina per prima la questione del soggetto attivo del reato di ragion fattasi, per poi individuare le differenze con l'estorsione, concludendo per il reato proprio non esclusivo⁴¹. Questi passaggi sono necessari per dare risposta all'ulteriore problema: il terzo che intervenga nel fatto, specialmente quando egli compia la violenza o la minaccia, di che reato risponde?

Tra i reati a soggettività ristretta, i reati propri⁴² sono quelli nei quali l'autore è individuabile in base a qualifiche, giuridiche o naturalistiche, preesistenti alla norma, al «modo di essere» dell'autore rispetto al bene giuridico tutelato⁴³; questo rapporto, come si vedrà, può declinarsi in due modi: per individuare il bene protetto o per selezionare modalità di lesione.

Partendo da una questione testuale, talvolta la qualifica soggettiva è evidente nel dettato normativo, come nella corruzione, talaltra è desumibile dalla struttura della fattispecie⁴⁴. La sezione rimette, volendo rispondere agli argomenti di altra giurisprudenza di legittimità che propende per il reato proprio esclusivo⁴⁵, afferma che «l'argomento [...] è confutabile perché è controbilanciato dall'incipit dell'art. 393 cod. pen. che esordisce con «chiunque», che indica che ci si trova al cospetto di un «reato comune», come risulta confermato dal fatto che gli elementi costitutivi del reato (pretesa giuridicamente tutelabile in sede giudiziaria; violenza o minaccia) non riguardano, né richiamano la qualifica o la qualità del soggetto agente». In verità è appunto un «elemento costitutivo» – ossia la pretesa giuridicamente tutelabile in sede giudiziaria – che richiama la qualifica caratterizzante preesistente alla norma, come lo sono,

³⁸ Sez. 6, n. 21090 del 24/02/2004 - dep. 05/05/2004, Soddu, Rv. 22881001; in termini Sez. 6, n. 1421 del 09/12/1998 - dep. 03/02/1999, Barberio, Rv. 21255301.

³⁹ Sez. 6, n. 8434 del 30/04/1985 - dep. 02/10/1985, Chiacchiera, Rv. 17053201.

⁴⁰ Sez. 6, n. 1421 del 09/12/1998 - dep. 03/02/1999, Barberio, Rv. 21255301.

⁴¹ Anche sulla questione terminologica non mancano divergenze in dottrina; si è deciso di seguire la partizione più utilizzata, adoperata anche da MANTOVANI (2005).

⁴² Secondo MARINI (1979), vol. I, p. 228 la qualifica di reato proprio andrebbe attribuita alle sole fattispecie accompagnate da un modello parallelo realizzabile da chiunque, mentre le restanti sarebbero reati a soggettività ristretta.

⁴³ CARNELUTTI (1933), p. 117, distingue la capacità come un modo di essere della persona in sé considerata, separandola dalla posizione del soggetto attivo in un reato proprio come modo di essere dell'agente rispetto al bene giuridico. Secondo PETROCELLI (1950), p. 176, «ci sono [...] singoli reati che presuppongono uno speciale modo di essere, una speciale condizione del soggetto», che l'Autore qualifica come «capacità specifica», negando utilità al concetto di legittimazione al reato di Carnelutti. Nel senso di un rapporto fondante tra la qualifica soggettiva ed il bene giuridico, MANTOVANI (2005), MORO (1948), MAIANI (1965), e BETTIOL (1939), in particolare a p. 85 ove afferma: «la mancanza della qualità personale richiesta dalla legge rappresenta un ostacolo insormontabile alla possibilità che un estraneo diventa autore di un reato proprio, perché essa è la espressione della mancata posizione o relazione personale del soggetto agente col bene tutelato dalla norma. Il bene giuridico tutelato dalla norma che ipotizza un reato proprio può essere leso solo dal soggetto che riveste la qualifica e nei confronti del quale sussiste l'obbligo di astenersi dal compimento di ogni azione che possa portare alla lesione del bene stesso».

⁴⁴ MANTOVANI (2005), p. 116.

⁴⁵ Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 - dep. 03/11/2016, Musa e altro, Rv. 26836001, con commento di CAPPELLINI (2017), PEDULLÀ (2017), STAMPANONI BASSI (2017).

nell'art. 564 c.p., pure reato esclusivo e recante la dizione «chiunque», i rapporti di parentela o affinità, oltre alla pregnanza linguistica della parola incesto, oppure, nell'art. 609 quater, c. 1, n. 2), c.p., i rapporti qualificati tra il minorenni ed il soggetto attivo.

Le Sezioni Unite superano agevolmente l'ostacolo, dedicando poche parole ad un argomento letterale davvero fragile, sulla scorta della dottrina più accreditata⁴⁶. Come per altre imputazioni sicuramente configuranti reati propri – ad esempio l'art. 437 c.p. quanto alla condotta omissiva⁴⁷ – «ad un'attenta valutazione dell'espressione letterale della norma incriminatrice talvolta emerge come essa sia costruita in maniera tale che con il termine “chiunque” in realtà il legislatore, pur rinunciando ad una qualifica esplicita del soggetto attivo, rinvii ad una precisa categoria di autori, dotata di particolari requisiti soggettivi impliciti nella descrizione normativa»⁴⁸. Anche il trattamento sanzionatorio sarebbe ingiustificato ove si fosse in presenza di un reato comune: a fronte di un soggetto, esterno al diritto conteso, che usi violenza o minaccia, anche con armi, le pene non sarebbero più sostenute da quella considerazione sociale di appropriatezza di cui s'è detto.

Le sezioni unite, nel respingerlo, danno conto di un orientamento di legittimità per il quale si sarebbe di fronte ad un reato esclusivo o di mano propria⁴⁹. Se si affronta il problema del reato proprio solo dal punto di vista del *tipo di bene protetto*, con questa partizione del reato proprio la dottrina indica quelle fattispecie nelle quali il rapporto tra la qualifica soggettiva ed il bene giuridico è tanto biunivoco da rendere la condotta, se compiuta da altri, del tutto inoffensiva di qualsiasi interesse⁵⁰. Si sarebbe in presenza di «beni giuridici “chiusi” o “riservati”, esposti cioè agli attacchi soltanto di certe categorie di persone»⁵¹, di figure criminose «per le quali la legge richiede l'azione personalissima di un soggetto, della *sua* persona o del *suo* corpo»⁵². Ne consegue che, seppure il terzo possa concorrere come agevolatore o accrescendo la determinazione dell'intraneo, ove l'azione materiale sia commessa dall'estraneo, si sarebbe in presenza di una condotta lecita. Ed infatti la sezione rimettente, per confutare l'orientamento per il quale si sarebbe in presenza di un reato di mano propria, propone un giudizio controfattuale – «se si assume che l'elemento caratterizzante del “reato proprio esclusivo” sia la necessità che l'azione tipica sia posta in essere dall'autore qualificato allora, per stabilire se un reato è ascrivibile a tale categoria, è sufficiente ricorrere ad un giudizio controfattuale, volto a verificare se il reato, *in rerum natura*, possa essere commesso anche da un terzo»; in sostanza, al momento che, se non esistessero l'art. 392 ed il 393 C.p., le condotte dell'agente sarebbero sussumibili nel danneggiamento per il primo e della violenza privata per il successivo, si sarebbe in presenza di un reato proprio c.d. semiesclusivo. La qualifica soggettiva avrebbe, dunque, solo una efficacia differenziatrice, come nel caso del peculato, per mitigare la pena e rendere il reato procedibile a querela. La qualifica di reato esclusivo è riconosciuta solo nei casi di *limitata offendibilità del bene giuridico*.

L'orientamento di legittimità che ritiene la ragion fattasi un reato esclusivo afferma che «in caso di concorso di persone nel reato, solo ove la condotta tipica di violenza o minaccia sia posta in essere dal titolare del preteso diritto è configurabile il concorso di un terzo estraneo nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (per agevolazione, o anche morale), mentre, qualora la condotta sia realizzata da un terzo che agisca su mandato del creditore, essa può assumere rilievo soltanto ai sensi dell'art. 629 cod. pen.»⁵³. L'inciso, contenuto nelle due ipotesi di esercizio arbitrario, «*da sé medesimo*», secondo le sezioni unite non sembra però spendibile per attrarre i reati in quelli di mano propria: sarebbe semplicemente una modalità descrittiva della autotutela che l'agente decide di darsi, come risulterebbe anche dall'analisi storica. Esso, al contrario, è stato valorizzato dall'orientamento a favore del reato esclusivo in quanto imporrebbe «di ritenere che il solo esercizio arbitrario delle proprie ragioni [...rientri...], diversamente

⁴⁶ Secondo VENAFRO (1996), p. 338, «non è necessario che il soggetto qualificato sia identificato in maniera esplicita dalla norma»; ivi anche ulteriori riferimenti bibliografici. Per l'opinione in favore del reato comune MAZZANTI (1996).

⁴⁷ PADOVANI (1983), p. 189 ss.

⁴⁸ BERTOLINO (2009), p. 8

⁴⁹ Sez. 5, n. 52241 del 20/06/2014 - dep. 16/12/2014, D'Ambrosio, Rv. 26138101; Sez. 2, n. 41433 del 27/04/2016 - dep. 04/10/2016, Bifulco e altri, Rv. 26863001, Sez. 2, n. 391382 del 4/9/2019, non massimata, *Guida dir.*, 2019, 43, p. 85 e, principalmente, per la chiarezza espositiva della questione, Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 - dep. 03/11/2016, Musa e altro, Rv. 26836001, cit.

⁵⁰ Ad esempio, nei reati di bigamia, evasione, falso giuramento.

⁵¹ MANTOVANI (2005), p. 118

⁵² ROMANO (2004), p. 348, il corsivo è nel testo. Qui è impossibile ripercorrere il dibattito sul reato proprio e sui problemi di differenziazione interna coi reati di mano propria, per cui si rimanda agli Autori citati e, per un panorama complessivo, GULLO (2005).

⁵³ Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 - dep. 03/11/2016, Musa e altro, Rv. 26836001, cit.

mente da quello di estorsione, tra i cc.dd. reati propri esclusivi o di mano propria»⁵⁴.

Occorre ora affrontare il problema classificatorio dei reati esclusivi dal punto di vista della *modalità della lesione* che, se non tralascia di considerare il bene giuridico, introduce un aspetto soggettivo di particolare interesse.

8.

Bene giuridico, disvalore della condotta o dell'evento e reati propri.

La qualificazione di alcuni reati come propri altro non è che uno sviluppo dell'indagine intorno al concetto di bene giuridico; a seconda di come si intenda quest'ultimo può variare l'esito del quesito e, dunque, la posizione del terzo.

Se si accoglie una visione c.d. metodologica del bene giuridico, quale scopo della norma, allora l'interesse all'amministrazione della giustizia può essere leso anche dal terzo. Detto in altri termini, se il bene giuridico è individuato nella generale necessità che nessuno attentati al monopolio giurisdizionale, il soggetto estraneo alla controversia potrebbe portare la lesione in due modi: a) immischiandosi in una "lite" non sua, senza che nessuno ne abbia chiesto l'intervento; b) attuando la minaccia alla controparte della contesa su invito del soggetto che riveste la qualifica soggettiva. Anche nel primo caso, a quanto pare, si danneggia il monopolio statale. In questo modo il disvalore che viene messo a fuoco è solo quello di condotta, mentre il disvalore di evento sembra assente; eppure, come anticipato, la autosoddisfazione è l'evento del reato. Il limite della concezione c.d. metodologica del bene giuridico è stato individuato nel «condensare l'intero contenuto di disvalore attorno al concetto di bene giuridico», favorendo «la confusione tra le diverse zone di disvalore che vanno tenute distinte»⁵⁵. Se, al contrario, si accede alla impostazione c.d. realistica del bene giuridico, concependolo «come un che di materiale [...] deve giocoforza ammettersi che esso come realtà effettuale ha una sua autonomia dal soggetto in sé considerato ed è pertanto offendibile da tutti»⁵⁶.

La condotta richiamata dagli articoli 392 e 393 C.p., potrebbe dare luogo alla violenza privata o al danneggiamento, sicché l'elemento caratterizzante la fattispecie non sembra potersi rinvenire esclusivamente nel *disvalore della condotta*. L'evento dell'art. 393 c.p. – che, ad ogni modo, sembra predicabile solo riguardo all'intraneo – potrebbe coincidere con quello della violenza privata, quello dell'art. 392 c.p. con quello dell'invasione edifici o terreni ma, date le differenze con queste ipotesi, ad esempio sotto il profilo della procedibilità, nemmeno il *disvalore di evento* pare decisivo.

Uno dei risultati più importanti della c.d. concezione realistica è giungere ad una concretizzazione dei beni, evitando superfetazioni ed inutili proliferazioni degli oggetti di tutela. Con riguardo all'art. 393 c.p., però, non sembra possibile una concretizzazione maggiore di quella esposta e gli scopi di garanzia di questo approccio sembrano ottenibili per altre vie. In dottrina, a dire il vero, il bene giuridico è stato talvolta individuato nell'interesse dell'agonista a che il conflitto di pretese non venga risolto in modo unilaterale ed autoritario⁵⁷, talaltra in quello al pacifico godimento di rapporti giuridici connesso con l'interesse al processo⁵⁸. La seconda proposta, in realtà, oltre ad essere sovrapponibile, in sostanza, all'opinione maggioritaria, introduce una duplicazione dei beni giuridici che, più che aiutare nell'analisi della fattispecie, la complica; la prima, dal canto suo, se da un lato si espone alle critiche di nominalismo spesso avanzate nella ricerca degli "oggetti di tutela", dall'altro pone in ombra la tutelabilità privatistica dello *spoliatus*. Come risulterà alla fine di queste pagine, è possibile intraprendere una strada diversa per ricostruire gli esatti limiti della fattispecie, anche mantenendo come bene giuridico quello individuato dalla dottrina tradizionale.

⁵⁴ Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 - dep. 03/11/2016, Musa e altro, Rv. 26836001, cit.

⁵⁵ FIORELLA (1985), p. 196, nota 8.

⁵⁶ FIORELLA (1985), p. 196. L'Autore precisa, p. 196, nota 9: «è ovviamente, poi, cosa ben diversa che "giuridicamente" rilevi solo l'offesa al bene portata da particolari soggetti».

⁵⁷ NUVOLONE (1914), p. 310 e DURIGATO (1972), p. 78. In giurisprudenza, Sez. 1, n. 5050 del 15/03/1979 - dep. 31/05/1979, Lo Conti, Rv. 14212501 e Sez. 5, n. 7507 del 18/05/1983 - dep. 19/09/1983, Coppola, Rv. 16022701.

⁵⁸ ARDIZZONE (1975), p. 319.

9. Il reato proprio e le modalità di lesione del bene giuridico.

Ma, a questo punto, la limitata riprovevolezza del reato, espressa dalla pena e dalla procedibilità, sembra non riuscire a trovare una soddisfacente giustificazione all'interno della sola teoria del bene giuridico o, più precisamente, di quella opinione per la quale l'etichetta di reato proprio «serve a sottolineare lo stretto rapporto intercorrente tra la speciale qualifica soggettiva rivestita dal soggetto, e il bene giuridico assunto a oggetto di protezione penale»⁵⁹. Se alla base del reato proprio si pone il rapporto del soggetto qualificato con il bene giuridico con le specificazioni appena dette, risulta più evidente come «non si punisce semplicemente la lesione ad un bene giuridico, ma una specifica *modalità di lesione* che può realizzarsi solo tramite quel determinato soggetto»⁶⁰. In questa maniera diventa meno essenziale la ripartizione interna dei reati propri in esclusivi e non, dal momento che anche i primi «sono fattispecie caratterizzate dal fatto che il soggetto attivo si proietta nell'interesse tutelato e viceversa; tant'è che molti autori [...] assumendo come riferimento normativo queste ipotesi, hanno affermato che l'oggetto di tutela dei reati propri è speciale, perché è suscettibile di essere offeso solo dal soggetto qualificato. In realtà, sembra di poter dire che anche in queste ipotesi il riferimento al soggetto qualificato ha la funzione di identificare una modalità di condotta; soltanto che questa finisce col coincidere con l'intera offesa in quanto quello che viene indicato come *disvalore della condotta non è altro che il risvolto finalistico della norma*»⁶¹.

In fin dei conti, nella ragion fattasi, ciò che interessa nel momento di posizione della norma è che *le parti della controversia* ne demandino la soluzione all'autorità giudiziaria; questi sono i soggetti destinatari dell'ammonizione penale e solo nei loro confronti trova giustificazione l'*equilibrio complessivo della fattispecie*. In tal modo si evita anche uno dei limiti attribuiti alla categoria dei reati propri quando si osserva che «la concezione della limitata offendibilità potrebbe anche essere strumentale o comunque strumentalizzata proprio al fine di un'obliterazione del momento realistico dell'offesa al bene giuridico in una sorta di ripiegamento verso i luoghi dogmaticamente «più riparati» dei disvalori della condotta»⁶².

10. L'intervento del terzo nella fattispecie ed il legame con l'intraneo.

In base a quanto detto nel paragrafo precedente ci si può chiedere se l'ordinamento reputi maggiormente significativo, nella modellazione del reato proprio di cui si sta discutendo, il profilo soggettivo – come nel peculato ed in alcuni reati militari dove spicca la violazione del dovere, potendo l'apprensione del bene essere compiuta anche dall'*extraneus* – o quello oggettivo – come nella bancarotta, dove la condotta distrattiva deve essere compiuta dall'imprenditore –. Dal momento che se non esistessero l'art. 392 ed il 393 c.p., le condotte dell'agente sarebbero punibili più severamente, sembra che la misura della loro gradata riprovevolezza vada scorta nel profilo soggettivo, dal momento che è proprio questo che dà ragione delle miti sanzioni edittali. Il terzo concorrente nella ragion fattasi, allora, se si segue la scelta delle sezioni unite per il reato proprio semiesclusivo, pur quando compia egli la minaccia o percuota la persona offesa, non diminuirebbe il legame tra il fatto e l'*intraneus* e, mancando un proprio interesse nella condotta, partecipa del solo movente portato dalla parte del rapporto controverso⁶³.

Di queste ultime notazioni c'è una eco nella sentenza in commento, quando afferma che «la qualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni [...] delle condotte poste in essere *sponte* da terzi non appartenenti al nucleo familiare del creditore [...] che si siano atti-

⁵⁹ FIANDACA e MUSCO (2004), p. 158; nella manualistica accendono a questa impostazione anche MARINUCCI e DOLCINI (2004), p. 125.

⁶⁰ VENAFRO (1996), p. 344.

⁶¹ VENAFRO (1996), p. 342 e 343, anche per i riferimenti alla dottrina tedesca. Si noti come questa Autrice ritenga il peculato e, dunque, per le sue premesse teoriche anche la ragion fattasi, un reato non di mano propria.

⁶² FIORELLA (1985), p. 199.

⁶³ BETTIOL (1939), insistendo sul rapporto tra l'intraneo ed il bene giuridico, assegna al profilo soggettivo il solo compito di attrarre, per il tramite della figura del partecipe, la condotta dell'*extraneus* al reato; a p. 86 afferma infatti che «è vero che il bene interesse tutelato può essere leso solo da un soggetto che si trova con il medesimo in una determinata posizione favorevole, ma è altresì vero che anche coloro i quali non si trovano in tale posizione possono determinare o comunque porgere ausilio a chi si trova nella posizione qualificata perché opera in modo da ledere il bene stesso punto nessuno può negare la possibilità per un estraneo di determinare un pubblico ufficiale a compiere un peculato o un militare a disertare, anche se l'estraneo non può mai diventare autore del peculato o della diserzione».

vati di propria iniziativa, senza previa concerto o comunque non d'intesa con il creditore, comporterebbe l'immotivata applicazione del previsto regime *favorable*, che trova giustificazione, anche quanto al rispetto del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., proprio e soltanto nella contrapposizione tra un presunto creditore ed un presunto debitore, che risolvono la propria controversia senza adire le vie legali, pur potendo farlo». Qui le sezioni unite risolvono il caso sub a) del paragrafo n. 8), ma resta da dire dell'ipotesi sub b). Occorre, però, analizzare ancora la posizione dell'intraneo relativamente alla possibile imputazione di estorsione.

11. Gli elementi che differenziano estorsione e ragion fattasi dal lato del soggetto titolare della posizione soggettiva presupposta dal reato proprio.

Prima dell'intervento a sezioni unite, si contrapponevano, sostanzialmente, due orientamenti⁶⁴.

Quello prevalente⁶⁵ ravvisava il discrimine tra i delitti di cui agli articoli 393 e 629 c.p. nell'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se eventualmente infondata, di esercitare un suo diritto, giuridicamente azionabile, nell'estorsione, invece, egli mira al conseguimento di un profitto, di cui sa di non avere diritto. In dottrina si è notato come la "possibilità di ricorrere al giudice" vada letta «non tanto come autonomo requisito del reato, quanto come elemento, dal quale si possa desumere la ragionevole convinzione, da parte dell'agente, di essere nel giusto»⁶⁶.

L'altro orientamento⁶⁷, al contrario, pur non indifferente al fine divisato dall'agente, lo riteneva soverchiato – e quindi irrilevante – quando le modalità violente o minacciose fossero di tale momento da rendersi materialmente incompatibili con la volontà di esercitare un preteso diritto. «L'esistenza di un diritto tutelabile legalmente impone [...] l'attivazione di una penetrante analisi dell'elemento soggettivo volta a verificare la direzione della volontà dell'agente: chi intende farsi ragione da sé, anche con modalità violente, vuole recuperare il credito in via extragiudiziale attraverso una azione di "persuasione" che, per quanto intensa e persino violenta, non giunge al "costringimento"; tale finalità persuasiva si distingue dalla finalità costringitiva tipica della azione estorsiva, rinvenibile quando la violenza e la minaccia risultano invece orientate all'annullamento delle capacità volitive della vittima, con conseguente abbattimento delle sue facoltà di scelta [...] Altro è, infatti, "costringere" con violenza una persona a soddisfare un credito, abbattendone le capacità reattive e volitive ed altro è "fare uso" della violenza per persuadere il debitore all'adempimento extragiudiziale [...] l'art. 393 cod. pen. sanziona l'elusione del sistema di tutela pubblica e giudiziale dei diritti, anche quando la stessa si realizzi attraverso l'"uso" della violenza. La fattispecie prevista dall'art. 393 cod. pen.

⁶⁴ Per una illustrazione dei vari orientamenti giurisprudenziali, non solo di legittimità, RECCIA (2020).

⁶⁵ SS.UU. 25.10.1950, *Giur. It.*, 1951, II, 217, sulla quale CORDERO (1951); Sez. II, n. 46628 del 3 novembre 2015, Stradi ed altro, rv. 265214; Sez. II, n. 44674 del 30 settembre 2015, Bonaccorso, rv. 265190, sulla quale SILIBERTI (2016); Sez. II, n. 42734 del 30 settembre 2015, Capuozzo, rv. 265410; Sez. II, n. 5589 del 14 giugno 1983, Rossetti, rv. 159513; Sez. II, n. 6445 del 28 aprile 1989, Stanovich, rv. 181179; *Riv. Pen.*, 1990, I, p. 29; Sez. II, n. 9121 del 15 ottobre 1996, dep. 1997, Platania, rv. 206204, *Lav. Prev.*, 1997, VI, p. 1213; Sez. II, n. 12329 del 29 marzo 2010, Olmastroni, rv. 247228; Sez. II, n. 22935 del 12 giugno 2012, Di Vuono, rv. 253192; Sez. II, n. 707 del 10 ottobre 2013, dep. 2014, Traettino, rv. 258071; Sez. II, 19 dicembre 2013, Fusco, n. 51433, rv. 257375, *cit.*; Sez. II, n. 33870 del 6 maggio 2014, Cacciola, rv. 260344; Sez. II, n. 24292 del 29 maggio 2014, Ciminna, rv. 259831; Sez. II, 25 giugno 2014, Comite, rv. 259966; Sez. II, n. 42940 del 25 settembre 2014, Conte, rv. 260474; Sez. II, n. 23765 del 15 maggio 2015, P.M. in proc. Pellicori, rv. 264106. Questo orientamento era seguito anche dalla giurisprudenza immediatamente successiva al Codice Rocco: v. Cass., 17 luglio 1936, Ranieri, *Scuol. Pos.*, 1937, II, p. 4 e Cass., 13 marzo 1953, Centofanti, *Giust. Pen.*, 1953, II, p. 630; Cass., 9 marzo 1953, Pellegrini, *Ibid.*, 1953, II, p. 815.

⁶⁶ ARDIZZONE (1975), p. 143 e 144 con riferimenti anche alla giurisprudenza.

⁶⁷ Sez. I, n. 10336 del 4 marzo 2003, Preziosi, rv. 228156; Sez. II, n. 47972 del 10 dicembre 2004, Caldara, rv. 230709, *Riv. Pen.*, 2005, VI, p. 728; Sez. II, n. 14440 del 5 aprile 2007, Mezzanzanica, rv. 236457; Sez. II, n. 35610 del 26 settembre 2007, Della Rocca, rv. 237992; Sez. VI, n. 41365 del 23 novembre 2010, Straface, rv. 248736; Sez. V, n. 28539 del 20 luglio 2010, Coppola, rv. 247882; Sez. V, n. 19230 del 3 maggio 2013, Palazzotto, rv. 256249; Sez. II, n. 9759 del 10 febbraio 2015, Gargiuolo, rv. 263298; Sez. VI, n. 17785 del 25 marzo 2015, Pipitone, rv. 263255; Sez. II, n. 44476 del 3 luglio 2015, Brudetti, rv. 265320; Sez. II, n. 44657 dell'8 ottobre 2015, Lupo, rv. 265316; Sez. II, n. 1921 del 18 dicembre 2015, dep. 2016, Li, rv. 265643.

All'interno di questo orientamento traspare una esigenza di proporzione tra l'azione e le modalità dell'esercizio del diritto, quantunque violento, e di ciò si trova eco in ARDIZZONE (1975), p. 61 e ss.: «se si volesse individuare il limite, oltre il quale le condotte violente di autosoddisfazione non possono essere più considerati tali, adempiendo altri titoli delittuosi, questo sarebbe dato dalla misura di atti di autosoddisfazione *congrui* all'esercizio del diritto [...] La violenta autosoddisfazione si coglie al limite della congruità degli atti rispetto all'esercizio del diritto per cui il soggetto agisce [...] l'opinione del diritto, che giustifica la presenza del fine del suo esercizio, si deve esteriorizzare in atti che veramente ne rivelino l'esistenza e che ne siano realizzazione» (corsivo nel testo).

non arriva, tuttavia, a coprire atti di violenza diretti all'annullamento delle facoltà volitive del debitore. Ogni volta che l'azione violenta risulti diretta (non solo) ad aggirare illecitamente il sistema di tutela legale del credito, ma (anche) a costringere la vittima, la pretesa alla base dell'azione coattiva perde ogni connotazione di liceità sicché la condotta deve essere inquadrata nel reato di estorsione⁶⁸.

Se, in effetti, valorizzare l'elemento della violenza e della minaccia trova un'eco nella relazione al codice Zanardelli nel momento in cui si decise di incriminare quelle forme di manifestazione del reato in quanto ritenute le sole meritevoli della sanzione penale, annettere decisivo valore alla natura costringitiva della condotta dell'agente non tiene conto che la costrizione, intesa come assenza di alcun margine decisionale, non è un carattere essenziale della estorsione, semmai della rapina⁶⁹. La tesi minoritaria, inoltre, non tiene conto della diversa tipologia di dolo richiamata dalle due disposizioni, trasformando, nelle ipotesi di violenza o minaccia particolarmente gravi, il dolo specifico dell'art. 393 c.p. in quello generico dell'art. 629 c.p., senza dire delle frizioni col principio di tipicità della fattispecie laddove, a fronte di due azioni descritte con i medesimi termini – violenza e minaccia –, se ne facciano discendere le descritte conseguenze in forza di una non prevista “misurabilità”⁷⁰.

Un'analisi più approfondita del secondo orientamento, in realtà, dimostra come il contrasto fosse più apparente che reale⁷¹. Anzitutto in alcune delle decisioni del secondo indirizzo la creditrice aggiungeva alla somma data in mutuo le spese sostenute per compensare i picchiatori esattori della somma⁷², i correi agivano non tanto al recupero del credito originario, «quanto all'ottenimento di altre utilità da trattenere nella disponibilità del gruppo»⁷³, la somma richiesta era molto superiore a quella alla quale si sarebbe potuta ottenere davanti al giudice⁷⁴: in tutti questi casi l'elemento ulteriore rispetto al preteso diritto colora la complessiva azione di caratteri estorsivi. In altre occasioni, inoltre, mancavano le pretese azionabili davanti all'autorità giudiziaria, siccome il debito scaturiva dal pagamento di una partita di droga⁷⁵ o la parte pretendeva il pagamento di prestazioni sessuali mercenarie⁷⁶ o di debiti di gioco⁷⁷: in questi casi, in definitiva, «qualora il preteso diritto non sia tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria, il comportamento andrà qualificato come estorsione, non perché l'agente abbia esercitato una violenza o minaccia particolarmente grave, ma a cagione del difetto di uno dei requisiti materiali del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni»⁷⁸.

Occorre trattare a parte quelle situazioni in cui la minaccia sia rivolta a familiari⁷⁹, estranei al rapporto controverso.

In questa ipotesi una decisione, riprendendo la qualità della violenza come elemento discrittivo tra le fattispecie, ritenendo che il coinvolgimento di terzi esprima «una volontà coercitiva di singolare violenza che esonda dal rapporto creditorio»⁸⁰, ha sussunto la condotta sotto l'art. 629 c.p. Già nella vigenza del codice Zanardelli una decisione affermava che l'azione del reo dovesse attingere il rapporto controverso e le parti dello stesso⁸¹. Anche i precedenti storici delle attuali incriminazioni recano traccia di questa limitazione. L'art. 116 del Regolamento sui delitti e sulle pene dello Stato Pontificio contemplava l'occupazione, da parte dell'agente,

⁶⁸ In motivazione, Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016 - dep. 18/03/2016, Guarnieri, Rv. 26712301. ARDIZZONE (1975), p. 245: «il significato di “autosoddisfazione” è diverso dal significato della “coazione”. Nel paradigma normativo dell'articolo 393 c.p. la violenza risulterebbe come svolgimento dell'operare umano in date manifestazioni effettuali. Ne verrebbe escluso ogni riferimento alla coazione». Va comunque segnalata una isolata decisione secondo cui «ricorre il delitto di violenza privata e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone allorché si eccedono macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, sia pure arbitrariamente, un preteso diritto, ponendo in essere un comportamento costringitivo dell'altrui libertà di determinazione di eccezionale gravità. (Nella fattispecie: percosse al debitore)», Sez. 5, n. 13162 del 01/10/1999 - dep. 17/11/1999, Rotondo, Rv. 21497401, che appare errata dal momento che l'art. 393 c.p., quale reato complesso, assorbe quello di cui all'art. 581 c.p., opinione pacifica anche in dottrina. V. in dottrina, per tutti, ARDIZZONE (1975), p. 39.

⁶⁹ V. Sez. 2, n. 4308 del 17/10/1995 - dep. 21/01/1996, P.M. in proc. Fierro, Rv. 20377301; in termini, Sez. 2, n. 44954 del 17/10/2013 - dep. 07/11/2013, Barilla' e altro, Rv. 25731501.

⁷⁰ LAURINO (2012).

⁷¹ Denuncia la natura apparente del contrasto già Sez. 2, n. 51433 del 04/12/2013 - dep. 19/12/2013, P.M. e Fusco, Rv. 25737501, cit.

⁷² Sez. II, n. 1921 del 18 dicembre 2015, dep. 2016, Li, rv. 265643

⁷³ Sez. II, n. 44657 dell'8 ottobre 2015, Lupo, rv. 265316

⁷⁴ Sez. I, n. 10336 del 4 marzo 2003, Preziosi, rv. 228156

⁷⁵ Sez. 2, n. 14440 del 15/02/2007 - dep. 05/04/2007, Mezzanzanica, Rv. 23645701. Per l'illustrazione di altre ipotesi di rinvia alla elencazione contenuta in Sez. 2, n. 51433 del 04/12/2013 - dep. 19/12/2013, P.M. e Fusco, Rv. 25737501, cit.

⁷⁶ Sez. 6, n. 39366 del 02/10/2007 - dep. 24/10/2007, P.G. in proc. Oshodin e altro, Rv. 23803801

⁷⁷ Sez. 2, n. 41453 del 23/09/2003 - dep. 30/10/2003, El Khattabi e altri, Rv. 22767401, *Riv. Pen.*, 2004, V, p. 522 e *Giust. Pen.*, 2005, IV, p. 214.

⁷⁸ Sez. 2, n. 24292 del 29/05/2014 - dep. 10/06/2014, Ciminna, Rv. 25983101.

⁷⁹ Sez. II, n. 9759 del 10 febbraio 2015, Gargiulo, rv. 263298; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017 - dep. 02/02/2018, Gatto e altri, Rv. 27201701.

⁸⁰ In motivazione, Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016 - dep. 18/03/2016, Guarnieri, Rv. 26712301

⁸¹ Secondo Cass., 26.5.1911, Carotta, cit.

delle «le cose del suo debitore». L'art. 168 del Codice delle Due Sicilie, con la dizione – «senza oggetto di furto o di recar danno per ingiuria» – escludeva dal reato quelle azioni furtive o meramente ritorsive che, lungi dall'essere connesse al preteso diritto, si mostravano solo soggettivamente collegate alla controparte della pretesa. Questa limitazione è stata ripresa dalla dottrina per escludere dal reato, per mezzo del dolo, chi eserciti violenza per prepotenza, soverchieria o iattanza⁸². Il Codice Penale per gli Stati di Parma e Piacenza, infine, agli artt. 522 e 523, richiedeva, in maniera ancora più esplicita, la «violenza al debitore».

Sembra però che, riprendendo quanto detto prima, pur in tali casi vada configurato il reato di cui all'art. 393 c.p., ed, eventualmente, i reati commessi a carico del familiare estraneo al rapporto conteso, mantenendo la distinzione tra oggetto materiale del reato e soggetto passivo: se la minaccia, per quanto cruda, è esercitata su un familiare, ciò non toglie che il soggetto passivo del reato è il titolare del diritto controverso⁸³. La dottrina dominante, inoltre, non ritiene che la violenza debba esercitarsi «necessariamente contro colui che resiste all'esercizio del diritto preteso»⁸⁴ e in alcune risalenti decisioni si è stabilito che il reato «sarà completo in tutti i suoi elementi anche se la cosa su cui cade la violenza è diversa da quella che forma oggetto del preteso diritto ed anche se la violenza o minaccia siano dirette non contro l'antagonista del soggetto attivo, ma contro altra e diversa persona»⁸⁵. In giurisprudenza una decisione ha percorso questa ipotesi affermando che «i fatti di violenza o minaccia, attuati per coartare la volontà di persone estranee al conflitto di interessi che oppone l'agente ad altri, integrano oltre all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni in danno dell'antagonista, anche il reato di violenza privata in danno di tali persone, ancorché l'agente si prospetti come finalità definitiva della condotta la reintegrazione di un diritto, preteso verso il soggetto in conflitto, ogniquale volta manchi una connessione diretta tra la violenza o minaccia e l'esercizio delle proprie ragioni»⁸⁶. Tale soluzione, inoltre, ha anche una appropriatezza punitiva dal momento che il reato di cui all'art. 610 c.p. è punito con la detenzione fino a quattro anni, raggiungendo i cinque anni e quattro mesi se ricorrono le numerose circostanze contemplate dall'art. 339 c.p.

Tornando ora ai due orientamenti esposti all'inizio di questo paragrafo, è bene precisare che anche propendendo per l'indirizzo che annette maggior valore all'elemento soggettivo, l'elemento materiale del reato non resta escluso, potendo esso illuminare l'intenzione dell'agente. Nella pratica spesso, nell'ottica difensiva, si accampa un preteso diritto per mascherare un *quid pluris*⁸⁷ e, nella impossibilità di ricostruire altrimenti l'intenzione dell'agente, non resta che desumerla da tutti gli elementi disponibili; come osservato in giurisprudenza, le modalità dell'azione appaiono spesso decisive⁸⁸. Le sezioni unite non fanno che riprendere questo concetto⁸⁹ e la dottrina ha osservato come sia «necessario richiamarsi alla concreta attuazione del volere, facendo riferimento al concreto esteriorizzarsi della condotta nel mondo esterno. Non basta che la sfera psichica del soggetto sia orientata nella rappresentazione di situazioni

⁸² SANTORO (1968), p. 821 e ARDIZZONE (1975), p. 38.

⁸³ Secondo BATTAGLINI (1958), p. 264, «è erroneo ritenere che, per aversi il delitto dell'art. 393 cod. pen., sia essenziale che la violenza fisica o psichica sia esplicita sulla persona stessa dell'attuale possessore del diritto»

⁸⁴ SANTORO (1968), p. 821; per il codice Zanardelli BAVIERA (1911), p. 501.

⁸⁵ Sez. 6, n. 1835 del 15/10/1969 - dep. 02/12/1969, Zarba, Rv. 11333801

⁸⁶ Sez. 5, n. 12262 del 06/10/1994 - dep. 06/12/1994, Scattaretica, Rv. 20029501, *For. It.*, 1996, III, p. 171, fattispecie nella quale è stato ritenuto il concorso dei reati poiché difettava il collegamento immediato tra la minaccia rivolta ad alcune persone ed il fine degli agenti di farsi ragione da sé stessi nei confronti della società, ritenuta debitrice, appaltante i lavori alle suddette persone.

⁸⁷ Come avverte, Sez. 2, n. 7911 del 27/02/1997 - dep. 12/08/1997, Marino, Rv. 20846501, affermando che è «sufficiente la convinzione soggettiva - purché non arbitraria e pretestuosa, cioè tale da palesare che l'opinato diritto mascheri altre finalità, determinanti esse l'esplicazione della violenza o il ricorso alla minaccia - dell'esistenza del diritto tutelabile».

⁸⁸ In motivazione, Sez. 2, n. 44476 del 03/07/2015 - dep. 04/11/2015, Brudetti e altri, Rv. 26532001: «appare evidente che le forme esteriori della condotta, e quindi la gravità della violenza e l'intensità dell'intimidazione veicolata con la minaccia, non sono momenti del tutto indifferenti nel qualificare il fatto in termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario ai sensi dell'art 393 c.p.».

Quanto alle condotte particolarmente crude, analizzate dal secondo degli orientamenti riferiti, si tratta di minacce di morte e violenze fisiche Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010 - dep. 23/11/2010, Straface, Rv. 24873601, minaccia di ritorsioni Sez. 5, n. 19230 del 06/03/2013 - dep. 03/05/2013, Palazzotto e altro, Rv. 25624901, utilizzo di armi o esplosivo Sez. 2, n. 35610 del 27/06/2007 - dep. 26/09/2007, Della Rocca, Rv. 23799201, pugni e calci alla persona offesa Sez. 2, n. 47972 del 01/10/2004 - dep. 10/12/2004, Caldara ed altri, Rv. 23070901, spegnimento di una sigaretta sul collo Sez. 1, n. 10336 del 02/12/2003 - dep. 04/03/2004, Preziosi, Rv. 22815601, utilizzo di un bisturi per provocare le lesioni Sez. 2, n. 14440 del 15/02/2007 - dep. 05/04/2007, Mezzanatica, Rv. 23645701, attentato incendiario Sez. 2, Sentenza n. 49564 del 2009, non massimata, danneggiamento di un attrezzo meccanico dato alle fiamme nel giardino di una villa di proprietà della persona offesa, con il rischio che il fuoco si propagasse anche all'immobile Sez. 5, n. 35563 del 15/07/2019 - dep. 02/08/2019, Russo F. S., Rv. 27731601, violento pestaggio Sez. 2, n. 55137 del 03/07/2018 - dep. 10/12/2018, Arcifa G., Rv. 27446901.

⁸⁹ «l'elemento psicologico del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello del reato di estorsione vanno accertati secondo le ordinarie regole probatorie: alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso potrà, pertanto, riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione».

teleologicamente connesse all'esercizio del preteso diritto. Occorre, invece, che la concreta esteriorizzazione di attività umana possa apparire, nel mondo esterno, come carica di quel significato. Per intenderci, si ha qualcosa di analogo al problema concernente la "univocità" degli atti nel tentativo⁹⁰.

12. Il concorso nel reato.

Quanto detto al paragrafo precedente aiuta ad affrontare il problema del titolo di reato di cui risponde il soggetto privo della qualifica soggettiva presupposta dal reato proprio.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria⁹¹, trattandosi di reato proprio esclusivo, il terzo che pone in essere la condotta tipica risponde di estorsione. Se è persuasiva la dimostrazione che trattasi di reato proprio semiesclusivo, allora, la soluzione cui sono pervenute le sezioni unite va accolta con favore. Nel delitto di cui all'art. 393 c.p., la qualità soggettiva, a differenza che nell'incesto ed in tutti i reati di mano propria, è separabile dall'azione: mentre la congiunzione carnale incestuosa è, *in rerum natura*, possibile solo se commessa dai soggetti elencati nell'art. 564 c.p., anche un terzo può chiudere la strada che permette la servitù di passaggio, così facendo espandere il diritto di proprietà del soggetto qualificato; ovviamente partecipando del dolo di costui.

A questo punto possono essere valutati anche i limiti entro i quali il concorrente partecipa dello stesso reato del titolare del preteso diritto. Secondo un costante indirizzo di legittimità, «soggetto attivo del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni può essere anche colui che eserciti un diritto pur non avendone la titolarità, ma agendo per conto dell'effettivo titolare»⁹², oppure il *negotiorum gestor*⁹³, come nel caso di chi si attivi a tutela di una situazione giuridica soggettiva facente capo al consorte e nell'interesse di questo, purché non *invito domino*⁹⁴. Anche in queste ipotesi, la possibilità di una sostituzione soggettiva nella tutela del diritto, prevista dall'ordinamento e con una lunga tradizione, ha riflessi sul reato, consentendo di ritenere soggetto attivo anche chi non sia parte del diritto controverso. Se nell'azione materiale il terzo porti, soggettivamente, anche un interesse proprio, egli risponderà di estorsione⁹⁵ dal momento che intromette un *quid* che, se non assistito dalla qualifica soggettiva del correo, configurerebbe, comunque, il reato di cui all'art. 629 c.p. L'interesse, guardando ai repertori di giurisprudenza, è solitamente economico, quale prezzo dell'esazione, spesso violenta, compiuta su mandato della parte del rapporto controverso; esso, però, può anche essere di natura non patrimoniale⁹⁶ e questa strada è stata percorsa dalle sezioni unite per risolvere il problema della qualificazione di quelle condotte solitamente aggravate dall'art. 7 del D.L. 152/1991, ora art. 416.bis.1 C.p. Ed infatti, qualora l'agente, accanto alla tutela delle ragioni del mandante, agisca «per soddisfare un interesse personale, identificabile (anche solo) nella conferma e nell'accrescimento del prestigio criminale conseguente all'esazione violenta»⁹⁷, risponderà del più grave reato di estorsione, in concorso col titolare del preteso diritto. Un altro interesse concorrente e dal quale deriva la medesima conseguenza appena vista si ritrova allorché si sia in presenza di «una organizzazione specializzata in realizzazione di crediti per conto altrui, la quale operi, in vista del conseguimento anche di un proprio profitto, mediante sistematico ricorso alla violenza o ad altre forme di illecita coartazione nei confronti dei soggetti indicati

⁹⁰ ARDIZZONE (1975), pp. 61 e 62.

⁹¹ Sez. 5, n. 52241 del 20/06/2014 - dep. 16/12/2014, D'Ambrosio, Rv. 26138101; Sez. 2, n. 41433 del 27/04/2016 - dep. 04/10/2016, Bifulco e altri, Rv. 26863001; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 - dep. 03/11/2016, Musa e altro, Rv. 26836001, cit.; Sez. 1, n. 6968 del 20/07/2017 - dep. 13/02/2018, P.G. in proc. Rottino e altri, Rv. 27228501.

⁹² Nella specie l'imputata consumava il delitto esercitando, nella sua qualità di coniuge, una pretesa di natura reale vantata dal consorte e nell'interesse di questo ultimo, Sez. 6, n. 8434 del 30/04/1985 - dep. 02/10/1985, Chiacchiera, Rv. 17053301.

⁹³ Come nella ipotesi della violenza sulle cose attuata per esercitare il presunto diritto di proprietà di un figlio dell'agente, Sez. 6, n. 1257 del 03/11/2003 - dep. 20/01/2004, Paoli, Rv. 22841501.

⁹⁴ Sez. 6, n. 4098 del 10/03/1983 - dep. 02/05/1983, Ligori, Rv. 15884401; Sez. 2, n. 8778 del 09/04/1987 - dep. 28/07/1987, Schiera, Rv. 17646901; Sez. 6, n. 14335 del 16/03/2001 - dep. 09/04/2001, Del Pivo, Rv. 21872901. In dottrina, a favore della tesi giurisprudenziale, STOPPATO (1896), SANTORO (1968), p. 817: «il concetto di pretesa implica l'affermazione di un proprio diritto, e non già di un diritto che eventualmente spetta ad altri».

⁹⁵ Sez. 5, n. 5193 del 27/02/1998 - dep. 05/05/1998, PG ed altri, Rv. 21149201, in motivazione; Sez. 2, n. 12982 del 16/02/2006 - dep. 12/04/2006, Caratozzolo e altri, Rv. 23411701; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013 - dep. 22/05/2013, Accarino e altri, Rv. 25565101.

⁹⁶ Sez. 2, n. 11282 del 22/10/1985 - dep. 23/11/1985, Conforti, Rv. 17120901

⁹⁷ Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016 - dep. 18/03/2016, Guarnieri, Rv. 26712301

come debitori»⁹⁸: in tal caso il reato fine è funzionale allo scopo della *societas sceleris* e, dunque, non limitato ad ottenere la ragione per la parte del preteso diritto. È possibile anche una evoluzione della condotta dell'esecutore materiale che, dapprima operando come *negotiorum gestor*, agisca poi in piena autonomia per il perseguimento dei propri illeciti interessi; una pronuncia ha qualificato la prima parte come concorso nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e la seconda come estorsione⁹⁹.

13. Una proposta alternativa per limitare l'applicabilità dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

La correttezza di quanto si è detto sinora, delle soluzioni a cui è giunta la giurisprudenza, specialmente con riguardo alle ipotesi in cui la condotta sia attuata da un terzo, non sembra esente da profili critici, con particolare riferimento al rapporto che, nel reato proprio, intercorre tra autore e soggetto passivo. Se ogni decisione può essere accostata ad una proposta¹⁰⁰, si può brevemente provare a darne una differente, indagando a fondo le ragioni, anche storiche, della incriminazione; secondo l'insegnamento di un Maestro da poco scomparso «le leggi sono testi senza locutori, da intendere secondo criteri obiettivi: e quando compongano una grossa macchina sintattica, è il sistema a determinare molti significati»¹⁰¹. Giunti a questo punto è possibile anche ridimensionare l'importanza delle questioni classificatorie interne al reato proprio, per delineare gli esatti confini dell'art. 393 c.p., tornando però sulla questione del bene giuridico tutelato, data un'autorevole voce dottrinale che sul reato proprio ha speso dense considerazioni¹⁰².

Richiamata la annoverabilità dell'art. 393 c.p. nei reati propri intesi come *particolari modalità di lesione del bene giuridico*, sembra evidente che, pur potendo esso venir leso anche da terzi, la lesione arrecata dal soggetto qualificato meriti un trattamento sanzionatorio di favore. Parte della dottrina, in questi casi, ritiene che il terzo possa ben tenere la condotta, senza che ciò comporti l'immutazione del titolo di reato, purché il soggetto qualificato partecipi soggettivamente alla realizzazione della fattispecie concorsuale. Questo assunto è accompagnato, però, da un significativo *caveat*: «quando la qualifica costituisce la modalità di lesione del bene giuridico, sarà indispensabile un'analisi delle singole fattispecie per determinare a quali condizioni permanga, anche in ambito concorsuale, quel collegamento tra soggetto e fatto illecito, collegamento in cui si concretizza lo specifico disvalore della fattispecie monosoggettiva [...] Sarà allora indispensabile, per aversi partecipazione di un terzo, che la realizzazione concorsuale della fattispecie monosoggettiva non abbia spezzato la relazione tra soggetto qualificato e interesse protetto su cui si fonda la tipicità del reato proprio»¹⁰³. Sebbene il rapporto tra l'agente ed il bene giuridico sia usualmente indagato in ragione di «elementi specializzanti negativi», che cioè aggravino la pena (artt. 314 vs. 646 c.p.), puniscano fattispecie altrimenti penalmente neutre (artt. 385 e 609quater, c. 1, n. 2, c.p.) o mutino il regime di procedibilità (artt. 314 vs. 646 c.p.), non sembrano esservi ostacoli all'utilizzo delle stesse categorie per individuare un trattamento sanzionatorio di favore.

Le qualità soggettive dell'agente ed il loro rapporto con la persona offesa accompagnano la teoria del reato. Nel lungo processo di emancipazione del *Tatbestand* dalle derivazioni processuali, in una delle prime riflessioni sostanzialistiche¹⁰⁴, emerge il c.d. «*Tatbestand soggettivo*»: «non si può negare che certe qualità personali [...] appartengono all'essenza o la natura di determinati reati, così che in difetto di essi, tali reati non risultano integrati [...] tutti questi elementi subiettivi in tanto possono essere attribuiti al *Tatbestand* [...] in quanto essi in parte modificano liceità della condotta e la gravità del reato ed abbiano pertanto incidenza sulla punibilità obiettiva, in parte invece rappresentino i caratteri distintivi delle singole classi di

⁹⁸ Sez. 2, n. 1556 del 01/04/1992 - dep. 23/04/1992, Dionigi e altro, Rv. 18994301

⁹⁹ Sez. 2, n. 8836 del 05/02/1991 - dep. 05/09/1991, Paiano ed altro, Rv. 18812301, *Riv. Pen.*, 1992, III, p. 238; in particolare l'imputato ad un certo momento ha gestito nel proprio tornaconto la situazione, illecitamente ricevendo ed indebitamente azionando le cambiali che la parte offesa era stata costretta a rilasciargli.

¹⁰⁰ TARELLO (1980), p. 62.

¹⁰¹ CORDERO (2006), p. 436.

¹⁰² ARDIZZONE (1975).

¹⁰³ VENAFO (1996), p. 344

¹⁰⁴ STÜBEL (1805).

reati, ma non quando da essi dipende la punibilità subbiettiva e l'imputazione della pena¹⁰⁵. A mano a mano che dal *Tatbestand* venivano espunti gli elementi non essenziali – tra i quali anche le particolari qualifiche soggettive dell'agente – e la imputabilità, per poi giungere agli esiti della tripartizione classica, il profilo soggettivo ed i rapporti dell'autore con la persona offesa, pur esclusi dal “concetto di reato”, non per questo perdevano importanza ma, semplicemente, centralità. In uno dei primi studi sistematici sulla rilevanza giuridica delle qualifiche soggettive dell'agente¹⁰⁶ si dava rilievo, ai fini della configurabilità del reato proprio, anche alle qualifiche del soggetto passivo. Successivamente, pur all'interno di una decisa presa di posizione a favore di uno stretto collegamento delle qualifiche col fatto¹⁰⁷, via seguita anche dalla dottrina successiva¹⁰⁸, c'è stato un recupero del rapporto tra i soggetti citati: «perché una qualità del soggetto passivo possa ripercuotersi sul reato nel senso di creare un nuovo titolo di reato proprio, è necessario che questa qualità trovi la sua corrispondenza nel soggetto attivo del reato stesso. *Soggetto attivo e soggetto passivo del reato si devono quindi trovare vincolati a vicenda [...] altre volte [...] la qualificazione del soggetto attivo si radica su di un rapporto con il soggetto passivo del reato*, però sempre – a nostro avviso – indirettamente su di un rapporto con un interesse leso»¹⁰⁹. Una più decisa considerazione di questo rapporto, pur mantenendo ferma la individuazione del bene giuridico nell'amministrazione della giustizia, dando conto delle ragioni criminologiche della incriminazione, permetterebbe di escludere dalla fattispecie quelle condotte spurie, che solo accidentalmente partecipano di alcuni caratteri dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni¹¹⁰.

I limiti del reato di cui all'art. 393 c.p. possono essere analizzati in una prospettiva di colpevolezza e, conseguentemente, di adeguatezza del trattamento sanzionatorio e procedibilità a querela. Le più volte citate caratteristiche del reato di ragion fattasi fanno sì che esso, se paragonato alle numerose ipotesi attingue, presenti indubbi connotati di singolarità, quasi che il legislatore, nel modellarlo, abbia voluto differenziarlo in tutti gli elementi costitutivi, probabilmente avendo a mente quegli elementi, preesistenti all'incriminazione, ed «avvertiti dalla coscienza sociale come motivi di attenuazione della pena»¹¹¹. Del resto, anche all'interno dell'articolata discussione dottrinale sul bene giuridico, è presente una corrente di pensiero nel senso che il legislatore “registri”, con la incriminazione, un fenomeno sociale preesistente¹¹².

Dal punto di vista storico, le legislazioni preunitarie si curavano di limitare l'applicabilità della norma, con specifiche precisazioni testuali: i codici penali sardo e delle Due Sicilie dal punto di vista dell'elemento soggettivo – con gli incisi, rispettivamente, «al solo oggetto di esercitare un preteso diritto» e «senza oggetto di furto o di recar danno per ingiuria» –, quello pontificio e degli Stati di Parma e Piacenza oggettivo – richiedendo il primo l'occupazione delle «cose del suo debitore» il secondo la «violenza al debitore».–. Si intendeva, in breve escludere dal reato quelle azioni furtive o meramente ritorsive che, lungi dall'essere connesse al preteso diritto, si mostravano solo soggettivamente collegate alla controparte della pretesa, e questa specificazione non è stata trascurata dalla dottrina¹¹³.

Venendo al codice Rocco ed iniziando da un argomento storico-sistematico, si può notare come la sua peculiare matrice culturale, che tanta cura ha riservato alla punizione di ogni violazione della “Autorità”, se si accede alla opinione delle sezioni unite, avrebbe nel caso di specie una singolare caduta. Sebbene agli articoli 392 e 393 c.p. i lavori preparatori del codice vigente non dedichino particolare attenzione, è possibile avanzare un'ipotesi: la “eccezionalità” della norma sta nella sua riferibilità ai soli microconflitti, a quelle ipotesi in cui l'azione violenta del privato, detto altrimenti, per essere tollerata nel sentire sociale, non reca danno al prestigio dello Stato. Del resto, anche topograficamente, le due ipotesi di reato precedono le abrogate incriminazioni dei duelli, dove pure ci si sostituiva al monopolio statale per la soluzione dei

¹⁰⁵ STÜBEL (1805), par. I, I, cit. in GARGANI (1997), p. 340.

¹⁰⁶ ALLEGRA (1936-19379).

¹⁰⁷ Si vedano, in proposito, le critiche alla bipartizione di Carnelutti tra legittimazione e pseudolegittimazione al reato effettuate da BETTIOL (1939), p. 37.

¹⁰⁸ Nella dottrina, infatti, la qualifica soggettiva è studiata all'interno della teoria del fatto; v. GULLO (2005), p. 99 e ss.

¹⁰⁹ BETTIOL (1939), p. 26, dove riprende espressamente l'esame della posizione di Allegra, e p. 34.

¹¹⁰ Si noti come il diritto della Chiesa, da sempre attento più di altri ai profili soggettivi, alla intenzione dell'agente più che ai suoi esiti, abbia per lungo tempo ignorato questa fattispecie penale, proprio (e limitatamente) per il fine dell'agente; riferimenti in SANTORO (1968), p. 814.

¹¹¹ Sez. 6, n. 1835 del 15/10/1969 - dep. 02/12/1969, Zarba, Rv. 11334101.

¹¹² VON LISZT (1903), p. 140, cit. in ANGIONI (1983), p. 20, nota 2.

¹¹³ SANTORO (1968), p. 821 ed ARDIZZONE (1975), p. 38, per escludere dal reato, per mezzo del dolo, chi eserciti violenza per prepotenza, soverchieria o iattanza.

conflitti¹¹⁴.

Questi stessi elementi sono letti da un illustre Autore in maniera diametralmente opposta¹¹⁵. Dal momento che nella Relazione del Guardasigilli le offese all'amministrazione della giustizia venivano distinte in tre categorie – quelle all'attività giudiziaria durante il suo esercizio, quelle all'autorità delle decisioni e quelle al «massimo e supremo principio che regge la convivenza sociale»¹¹⁶ – e che la ragion fattasi, secondo l'approccio che si sta riferendo, può essere annoverata nell'ultima, non troverebbero giustificazione la procedibilità a querela e la mitezza della pena e da qui la individuazione di un diverso oggetto di tutela. Questi rilievi non sembrano insormontabili.

Qualificata dottrina ritiene che il regime di procedibilità non sia connesso alla natura, pubblica o privata, del bene giuridico tutelato¹¹⁷, ben potendo la querela accompagnarsi a beni giuridici riferibili allo Stato¹¹⁸, e, del resto, anche la violazione di beni giuridici sicuramente privati può comportare differenziati regimi di procedibilità, come si desume dagli articoli 609 bis e seguenti c.p. Quanto al bene giuridico, se l'elaborazione dottrinale attorno a questo concetto non ha un fine meramente classificatorio ma, come sembra dai lavori più avvertiti, critico delle scelte di penalizzazione e in punto di pena e procedibilità¹¹⁹, seppure inaspettatamente, il legislatore del 1930, ha proceduto in maniera del tutto proporzionata ed il riferimento al «massimo e supremo principio che regge la convivenza sociale» è stato poi articolato in una scelta di penalizzazione scevra dalle critiche che, fondatamente, si sono mosse ad altre fattispecie. In questi termini potrebbe trovare spiegazione anche la circostanza che, nel codice Zanardelli, la procedibilità a querela era esclusa qualora il reato fosse connesso ad altro procedibile d'ufficio, regola non mantenuta nell'attuale, ad ulteriore dimostrazione della natura differenziata della fattispecie.

Altri profili caratterizzanti sembrano indipendenti dalle matrici culturali del codice penale e richiamano quanto osservato circa la procedibilità: l'intervento del terzo, che realizzi personalmente la violenza o la minaccia, immette un elemento di intollerabilità che, assai plausibilmente, rende meno probabile la componibilità del conflitto complessivamente inteso. Questo reato proprio, insomma, riflette una particolare autorità¹²⁰, è una figura che si presenta come «il riflesso della consolidazione sul piano sociale o della normativizzazione dei settori di vita di riferimento»¹²¹ e il fatto in esso descritto ha adempiuto a quel compito di politica criminale consistente nella descrizione di «classi di comportamento che, alla luce dell'esperienza empirica e criminologica, si siano dimostrati dannosi o pericolosi per l'integrità di uno o più beni giuridici»¹²².

Da un punto di vista teorico, inoltre, le diversificate opinioni sul reato proprio¹²³, non permettono di ricondurre ad unità il concetto, dovendosi constatare differenziati legami tra la qualifica ed il reato, riconoscendo dignità non solo a quelli esposti, ma anche ad una funzione che impinge sulla *colpevolezza*, come nel caso dell'infanticidio, senza incidere sul disvalore del fatto¹²⁴.

La dottrina finalistica dell'azione ha proposto una nozione di tipicità che include anche gli elementi soggettivi, «con la conseguenza che generalmente il dolo e la colpa vengono ad essere considerati due volte, una prima volta anche come caratteristiche dell'azione, anzi

¹¹⁴ MARSICH (1926), p. 118.

¹¹⁵ ARDIZZONE (1975), p. 184 e ss., ma in particolare p. 187 e 221.

¹¹⁶ Relazione del Guardasigilli Rocco, in *Lav. prep. Cod. Pen. e Cod. Proc. Pen.*, vol. V, pt. II, Roma, 1929, p. 162

¹¹⁷ ARDIZZONE (1975), p. 201, partendo dal bene giuridico, effettua anche un'ulteriore critica al regime di procedibilità: «si incorrerebbe nella curiosa divergenza di indicare come titolare dell'offesa, a fini classificatori, l'amministrazione della giustizia e, ai fini della querela, la persona privata che subisce il comportamento di autosoddisfazione violenta ed arbitraria». A questa osservazione si può obiettare come il legislatore estenda in maniera artificiale l'esercizio dei diritti e delle facoltà della persona offesa a soggetti che, in realtà, tali non sono (art. 90, c. 3, c.p. e 597, c. 3, c.p., e per gli enti esponenziali), in base a ragioni di politica criminale.

¹¹⁸ MOLARI (1960), p. 324 e ss. nonché BATTAGLINI (1958).

¹¹⁹ V., per tutti, ANGIONI (1983), in particolare la parte II. Nell'opera di Ardizzone, sebbene talvolta si noti una propensione alla concretizzazione dei concetti (v. p. 192) si avverte un certo nominalismo o, piuttosto, un uso solo classificatorio del concetto di bene giuridico (v., in particolare, p. 200) e questo, come noto, porta alla proliferazione degli oggetti di tutela. Ed infatti, esclusa la «amministrazione della giustizia», egli designa un altro oggetto di tutela – «mancata adizione dell'autorità giurisdizionale dello Stato» (p. 193) –, per poi sottoporlo a critica ripercorrendo (pp. da 194 a 198), in verità, teoriche che innestavano concetti civilistici, sostanziali e processuali, nel diritto penale, operazione della quale, oggi, appaiono evidenti i limiti.

¹²⁰ DEMURO (1998), p. 857, «è la particolare situazione fattuale a determinare talvolta un'autentica autorità»

¹²¹ L'espressione è di GULLO (2005), p. 71.

¹²² MARINUCCI e DOLCINI (1995), vol. I, p. 277

¹²³ Per una sintesi DEMURO (1998).

¹²⁴ PELISSERO (2004), p. 186 e ss.

come suoi elementi, ed una seconda volta come forme della colpevolezza¹²⁵ e, secondo tale costruzione dogmatica, dolo e colpa «si caratterizzano, dunque, per una doppia posizione, una doppia funzione: il dolo, ad esempio, in prima battuta si configura come “forma di condotta” appartenente alla fattispecie dell’illecito [...] una seconda volta è considerato “una forma di colpevolezza”, consistente in un “disvalore soggettivo”¹²⁶. La colpevolezza, se riguardata come rimproverabilità, ha un peso determinante in tutte quelle ipotesi in cui «l’autolimitazione della pretesa di obbedienza sembra essenzialmente determinata da un criterio politico-criminale di opportunità»¹²⁷ e, per l’appunto, la ragione delle pene differenziate nell’art. 578 c.p. e, quanto alla madre, rispetto all’art. 575, è ravvisata in un fatto «meno “colpevole”» e la «espressione di questa ratio della norma» è appunto la «sua configurazione come reato proprio»¹²⁸. Questi argomenti sono stati intercettati dalla sentenza in commento laddove, ai punti 4 e 6.2 del “considerato in diritto”, afferma che la qualifica dell’agente, in alcune ipotesi di reato proprio, «limita la meritevolezza di un trattamento processuale e sanzionatorio indiscutibilmente di favore», facendo riferimento proprio alla posizione della madre nel reato di infanticidio; nel prosieguo della motivazione, però, l’argomento non è stato sviluppato.

In tal modo il dolo, se permette di espungere dalla tipicità dell’art. 393 c.p. le ipotesi nelle quali il terzo concorra nel reato recando un proprio interesse a tanto conduce anche quando il terzo, pur senza un fine proprio, sia egli stesso a compiere la violenza e la minaccia. In questo caso, manca quel vincolo simmetrico di implicazione tra soggetto attivo e soggetto passivo che sembra la caratteristica di una singolare colpevolezza a cui segue un trattamento sanzionatorio assai mite. Quanto detto, però, non conduce ad una deteriore soggettivizzazione della fattispecie a scapito delle funzioni garantistiche della speculazione sul bene giuridico: «in una concezione del reato come un tutto organico, unità strutturale, vi è un rapporto tra i diversi momenti di disvalore del reato e quello finale della tutela del bene giuridico; sì che pure questo *quid* inerente alla particolare condizione personale [...] e che costituisce propriamente di regola un disvalore della condotta, deve essere collegato in qualche modo con simile momento finale di tutela»¹²⁹.

Anche il contenuto del «preteso diritto»¹³⁰ offre argomenti: si ritiene che i reati in discorso presuppongano una *continenza nel creditore*. Ed infatti, pur essendo irrilevante la fondatezza o meno della ragione che si fa valere con la forza¹³¹, la giurisprudenza richiede rigorosi parametri per evitare che il preteso diritto diventi il mezzo dell’arbitrio¹³²: «la pretesa [...] attuata dall’agente deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico»¹³³. Inoltre, la (im)possibilità di rivolgersi al giudice, definita come «la pretesa dell’agente, così come impostata ed indipendentemente da quelli che potranno

¹²⁵ VASSALLI (1984), p. 540.

¹²⁶ GARGANI (1997), p. 530. Per i vari utilizzi del secondo momento in cui vengono in rilievo gli elementi psicologici si veda DE FRANCESCO (1991), in particolare p. 118 e ss. Nella manualistica, diffusamente, FIORE (1997), p. 362 ss.

¹²⁷ FIORE (1997), p. 346; il riferimento è agli artt. 627, c. 2 e 649 c.p.

¹²⁸ Le citazioni sono prese dalla motivazione di Sez. 1, Sentenza n. 48298 del 2014 (ud. 7/10/2014, dep. 20/11/2014), non massimata. Anche in dottrina si parla di una «minore rimproverabilità dell’agente», v. PADOVANI e STORTONI (2002), p. 115.

¹²⁹ FIORELLA (1985), p. 194, FIORELLA (1979), p. 13 ss. Anche BETTIOL (1939), p. 32 afferma che «le qualificazioni soggettive che entrano in considerazione nei reati propri non sono quelle circoscritte esclusivamente alla persona del soggetto attivo in quanto si devono riverberare anche nel fatto e come tali sono in parte soggettive e in parte oggettive».

¹³⁰ Per una schematizzazione dei problemi e delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali MANNUCCI PACINI (2015).

¹³¹ BOSCARRELLI (1951), p. 142; della stessa opinione sembra anche SANTORO (1968), p. 817: «se l’agente deve, perché possa parlarsi di esercizio arbitrario, dirigere la sua volontà verso un diritto non solo astratto ma concreto, è e fuor di proposito parlare di buona o mala fede». In giurisprudenza, tra le tante, Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014 - dep. 06/06/2014, Dematte’, Rv. 26058401

¹³² Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 - dep. 03/11/2016, Musa e altro, Rv. 26836201, cit.

Sulla irrilevanza della fondatezza del preteso diritto, v. anche Sez. 6, n. 60 del 02/10/1989 - dep. 10/01/1990, DeFrancesco, Rv. 18295301 e Sez. 2, n. 7911 del 27/02/1997 - dep. 12/08/1997, Marino, Rv. 20846501. Sulla ragionevolezza della convinzione Sez. 6, n. 13115 del 06/02/2001 - dep. 02/04/2001, PM in proc. Scalise G, Rv. 21820201, Sez. 6, n. 41368 del 28/10/2010 - dep. 23/11/2010, Giustozzi e altro, Rv. 24871501. La giurisprudenza esclude, concordemente, che la fattispecie sia realizzata quando si eserciti una potestà pubblica: v. Sez. 5, n. 2429 del 08/01/1993 - dep. 15/03/1993, Sanfilippo ed altri, Rv. 19380201 per il sequestro di persona al fine di ottenere la confessione circa il nascondimento della refurtiva, Sez. 2, n. 23084 del 09/05/2018 - dep. 23/05/2018, P.G. in proc. Foti e altri, Rv. 27343301 per il recupero violento della refurtiva e Sez. 5, n. 9731 del 03/02/2009 - dep. 03/03/2009, Rovere, Rv. 24302101.

¹³³ Sez. 2, n. 2222 del 04/05/1990 - dep. 18/02/1991, Lamatrice, Rv. 18653201. V. anche Sez. 2, n. 7483 del 22/01/1988 - dep. 30/06/1988, Biscaglia, Rv. 17873701; Sez. 5, n. 37980 del 20/09/2001 - dep. 23/10/2001, Leitner U.W., Rv. 22000301; Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Pisano, Rv. 25898501 in motivazione; Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014 - dep. 21/01/2015, Angelotti, Rv. 26358901; Sez. 2, n. 8096 del 04/02/2016 - dep. 29/02/2016, Anglisani, Rv. 26620301. Ne restano quindi escluse quelle condotte che, per la parte eccedente l’oggetto di tutela apprestata dall’ordinamento, costituiscono reato. V. Sez. 6, n. 9436 del 01/07/1997 - dep. 20/10/1997, P.M. in proc. Marzari, Rv. 20940601, *Riv. Pen.*, 1997, XII, p. 1117, per lo tema di scalpellamento della gradinata di un edificio destinato ad uso pubblico, non corrispondente alla eliminazione delle barriere architettoniche, ma costituente un ulteriore impedimento all’accesso, qualificando il fatto come danneggiamento.

essere gli ulteriori accertamenti, non appaia subito come palesemente infondata»¹³⁴, se da un lato giustifica la irrilevanza penale della condotta violenta che sia funzionale ad impedire l'*interversio possessionis* nella flagranza dello spoglio oppure a recuperare la cosa¹³⁵, rappresenta la soglia della rilevanza penale ed essa ha la sua ragione d'essere proprio nei rapporti tra offeso ed offensore¹³⁶.

In questo modo verrebbe risolto anche un differente problema, attinente alla dosimetria astratta della pena, ritenuta troppo blanda¹³⁷, perché si recupererebbe alla fattispecie il suo contenuto proprio; perplessità restano, comunque, nelle ipotesi aggravate dall'uso di armi o dall'intervento di più persone.

14. Conclusioni.

La soluzione adottata dalla Sezioni Unite, a favore della natura di reato proprio semieclusivo, appare condizionata dall'occasione che ha reso necessario il suo intervento, vale a dire la risoluzione del conflitto circa il criterio discrezionale tra estorsione e ragion fattasi. La Corte, impegnata sul lato dell'evento, sul costringimento e su alcune modalità della condotta particolarmente violenta, sembra aver perso di vista l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza. In particolare, una delle caratteristiche di quella incriminazione, la qualifica dell'agente e la «meritevolezza di un trattamento processuale e sanzionatorio indiscutibilmente di favore», alle quali pur fa cenno, non è stata sviluppata in tutte le sue potenzialità.

Tuttavia, indagando a fondo questa ed altre caratteristiche salienti della ragion fattasi, sembra possibile, e preferibile, una ricostruzione del reato come di mano propria, quale risvolto di una scelta criminologica che riflette una singolare autoria nella quale il fine dell'agente, oltre a permettere una più chiara individuazione dei soggetti, attivi e passivi, ne colora significativamente anche l'elemento materiale. In questo modo alcune oscillazioni giurisprudenziali, cagionate dalla necessità di espungere dall'art. 393 c.p. condotte che appaiono significativamente eccessive da un punto di vista di vista fattuale, possono essere ricondotte a sistema con minori difficoltà, recuperando alla fattispecie anche un'appropriatezza sanzionatoria consona all'escursione edittale.

Bibliografia

ALLEGRA, Giuliano (1936-1937): "Sulla rilevanza giuridica della posizione del soggetto attivo del reato", *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, pp 511-528 (a. 1936); 18-28 e 255-272 (a. 1937).

AMATO, Giuseppe (2014): "Esclusa l'estorsione anche se la violenza risulta sproporzionata", *Guida al Diritto*, XIV, p. 64-68.

ANGIONI, Francesco (1983): *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, (Milano, Giuffrè).

ANTOLISEI, Francesco (1954): *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, Vol. II, (Milano, Giuffrè).

ANTOLISEI, Francesco (2008): *Manuale di diritto penale, Parte generale*, (Milano, Giuffrè).

¹³⁴ NUVOLONE (1942), p. 259, nota 2. Per alcune precisazioni sul significato dell'espressione "possibilità di ricorrere al giudice", CORDERO (1951).

¹³⁵ Sez. 6, n. 41368 del 28/10/2010 - dep. 23/11/2010, Giustozzi e altro, Rv. 24871501 e, in precedenza, Sez. 6, n. 483 del 27/11/1996 - dep. 24/01/1997, Del Nero, Rv. 20773401

¹³⁶ Se in queste situazioni difetti la tipicità, come chi ritiene che l'art. 52 c.p. sia logicamente inapplicabile alle due ipotesi di esercizio arbitrario, oppure operi la suddetta scriminante, è questione che qui non può essere affrontata, sebbene la seconda opinione paia la più accreditata ed è sostenuta con forza da ARDIZZONE (1975), pp. 74-78, 128 e ss. Anche NUVOLONE (1941), p. 30 e ss., in particolare p. 34, sembra aderirvi.

¹³⁷ SCOPINARO (2009), p. 445, esprime critiche anche sulla individuazione del bene giuridico.

- ARDIZZONE, Salvatore (1975): *I delitti di arbitrario esercizio delle proprie ragioni*, (Milano, Giuffrè).
- ARDIZZONE, Salvatore (1990): “Esercizio arbitrario delle proprie ragioni”, *Digesto Discipline Penalistiche*, Vol. IV, (Torino, Utet Giuridica,), p. 311-315.
- BATTAGLINI, Giulio (1958): *La Querela*, (Torino, Utet).
- BAVIERA, Giovanni (1911): “A chi completa il diritto di querela nell’ipotesi d’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, commesso con violenza su persona diversa dal titolare del diritto ed altre note di giurisprudenza”, *Scuola positiva*, (Milano, Società Editrice Librai), pp. 500-503
- BERNARDI, Silvia (2020): “Alle Sezioni Unite il compito di chiarire il confine tra i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione”, *Sistema Penale*, 28.3.2020
- BERTOLINO, Marta (2009): “Il reo e la persona offesa. Il diritto penale minorile”, in GROSSO, Carlo Federico, PADOVANI, Tullio, PAGLIARO, Antonio (eds.): *Trattato di diritto penale, Parte generale*, Tomo I (Milano, Giuffrè).
- BETTIOL, Giuseppe (1939): *Sul reato proprio*, (Milano, Giuffrè).
- BOSCARRELLI, Marco (1951): *La tutela penale del processo*, (Milano, Giuffrè).
- CAPPELLINI, Alberto (2017): “Tra esercizio arbitrario ed estorsione: una “innovativa” riconferma della Cassazione”, *Giurisprudenza Italiana*, pp. 1974-1980.
- CARNELUTTI, Francesco (1933): *Teoria generale del reato*, (Padova, Cedam).
- CARRARA, Francesco (1870): *Programma del corso di diritto criminale*, (Lucca).
- CHILIBERTI, Alfonso (2006): *Azione civile e nuovo processo penale*, (Milano, Giuffrè).
- CORDERO, Franco (1951): “Sulla configurabilità del reato di cui all’art. 393 c.p. nell’esazione violenta di un credito”, *Giurisprudenza Italiana*, II, cc. 217-224.
- CORDERO, Franco (2006): *Procedura Penale*, (Milano, Giuffrè).
- DE FRANCESCO, Gennaro Vittorio (1991): “Il «modello analitico» fra dottrina e giurisprudenza: dommatica e garantismo nella collocazione sistematica dell’elemento psicologico del reato”, in STILE, Alfonso Maria (eds.): *Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale*, (Napoli, Jovene).
- DEMURO, Gian Paolo (1998): “Il bene giuridico proprio quale contenuto dei reati a soggettività ristretta”, *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, pp. 845-891.
- DURIGATO, Lauretta (1972): *Rilievi sul reato plurioffensivo*, (Padova, Cedam).
- ESCOBEDO, Gennaro (1910): “Ancora del diritto di querela nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni commesse esclusivamente con violenza su persona diversa da quella del titolare del diritto”, *La Giustizia Penale*, pp. 1217-1244
- FIANDACA, Giovanni e MUSCO, Ettore (2004): *Diritto Penale. Parte speciale*, I, (Bologna, Zanichelli).
- IORE, Carlo (1997): *Diritto Penale, Parte generale*, Vol. I, (Torino, Utet).
- IORELLA, Antonio (1979): *L'errore sugli elementi differenziali del reato*, (Tivoli, San Paolo).
- IORELLA, Antonio (1985): “Sui rapporti tra il bene giuridico e le particolari condizioni personali”, in STILE, Alfonso Maria (eds.): *Bene giuridico e riforma della parte speciale*, (Napoli, Jovene), pp. 191-224.
- IORELLA, Antonio (1987): “Reato in generale”, *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXXVIII, (Milano, Giuffrè), p. 770-816

- FIGURELLA, Antonio (2001): “I principi generali del diritto penale dell’impresa”, in CONTI, Luigi (eds.): *Il diritto penale dell’impresa*, vol. XXV, (Padova, Cedam), pp. 1-150.
- FROSALI, Raul Alberto (1970): “Soggetto passivo del reato”, *Novissimo Digesto Italiano*, XVII, (Torino, Utet), pp. 816-818
- GARGANI, Alberto (1997): *Dal corpus delicti al Tatbestand. Le origini della tipicità penale*, (Milano, Giuffrè).
- GUALTIERI, Piero (1991): “Soggetto passivo, persona offesa e danneggiato dal reato. Profili differenziali”, *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, pp. 1071-1088
- GULLO, Antonio (2005): *Il reato proprio. Dai problemi «tradizionali» alle nuove dinamiche d’impresa*, (Milano, Giuffrè).
- KOSTORIS, Roberto E. (1975): *L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, (Napoli, Jovene).
- LAURINO, Andrea (2012): “Estorsione, ragion fattasi ed intensità della violenza nella giurisprudenza della suprema Corte”, *Cassazione Penale*, pp. 3174-3179.
- MAIANI, Gualtieri (1965): *In tema di reato proprio*, (Milano, Giuffrè).
- MANNUCCI PACINI, Ilio (2015): *sub art. 392, A*, in DOLCINI Emilio e GATTA Gian Luigi (eds.): *Codice penale commentato*, (Wolters-Kluwer), IV ed.
- MANTOVANI, Ferrando (2005), *Diritto Penale, Parte generale*, (Padova, Cedam)
- MANZINI, Vincenzo (1950): *Trattato di Diritto penale*, Vol. V, (Torino, Utet).
- MARINI, Giuliano (1979): *Elementi di diritto penale, Parte generale*, Vol. I, (Torino, Giapichelli),
- MARINUCCI, Giorgio e DOLCINI, Emilio (1995): *Corso di diritto penale*, Vol. I, (Milano, Giuffrè).
- MARINUCCI, Giorgio e DOLCINI, Emilio (2004): *Manuale di diritto penale, Parte generale*, (Milano, Giuffrè).
- MARSICH, Piero (1926): *L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni nel diritto italiano*, (Milano, Cedam).
- MAZZANTI, Manlio (1996): “Esercizio arbitrario delle proprie ragioni”, *Enciclopedia del Diritto*, Vol. XV, pp. 614-622
- MOLARI, Alfredo (1960): *La tutela penale della condanna civile*, (Padova, Cedam).
- MORAMARCO, Andrea Antonio (2020): “Le sezioni Unite precisano le differenze tra esercizio arbitrario ed estorsione”, *Guida al Diritto*, n. 44.
- MORO, Aldo (1948): “Sul fondamento della responsabilità giuridica dell’estraneo che partecipi a reati propri”, *Giurisprudenza Italiana*, parte IV, c. 32
- NUVOLONE, Pietro (1941): “L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni come attentato al possesso dei diritti”, *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, pp. 133-169 e 285-311
- NUVOLONE, Pietro (1942): *Il possesso nel diritto penale*, (Milano, Pubblicazioni della Università cattolica del Sacro Cuore).
- PADOVANI, Tullio (1983): *Diritto penale del lavoro*, (Milano, Giuffrè).
- PADOVANI, Tullio e STORTONI, Luigi (2002): *Diritto penale e fattispecie criminose, Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, (Bologna, Il Mulino), p. 115
- PAGLIARO, Antonio (1996): *Principi di diritto penale*, (Milano, Giuffrè).

PEDULLÀ, Cosimo (2017): “Le differenze tra i reati di estorsione e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni”, *Cassazione Penale*, pp. 1486-1487.

PELISSERO, Marco (2004): *Il concorso nel reato proprio*, (Milano, Giuffrè).

PENNISI, Angelo (1981): “Parte civile”, *Enciclopedia del Diritto*, XXXI, Milano, pp. 986-1022

PETROCELLI, Biagio (1950): *Principi di diritto penale*, Vol. I, (Napoli, Jovene).

QUAGLIERINI, Corrado (2003): “Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato”, in UBERTIS, Giulio e VOENA, Giovanni Paolo: *Trattato di procedura penale*, Vol. VIII, (Milano, Giuffrè), pp. 1-214

RECCIA, Eliana (2020): “La riscossione di un credito con violenza o minaccia tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni”, *Archivio Penale*, III, on line

RESENTI, Enrico (1952): *Diritto processuale civile*, (Milano, Giuffrè).

ROCCO, Arturo (1913): *L'oggetto del reato e la tutela giuridica penale*, (Milano, F.lli Boca).

ROMANO, Mario (2004): *Commentario sistematico del codice penale*, Vol. I, (Milano, Giuffrè).

SANTORO, Arturo (1968): “Esercizio arbitrario delle proprie ragioni”, *Novissimo Digesto Italiano*, VI, (Torino, Utet), pp. 812-823.

SCOPINARO, Lucia (2009): “I reati contro l'amministrazione della giustizia”, in PISA, Paolo (eds.): *Trattato di diritto penale di Grosso, Padovani e Pagliaro*, P.S., (Torino, Utet), p. 425-444.

SILIBERTI, Annamaria (2016): “Il criterio distintivo tra i reati di estorsione e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni”, *Cassazione Penale*, pp. 2861-2865.

STAMPANONI BASSI, Guido (2017): “Estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: tra elemento soggettivo e intensità della condotta”, *Cassazione Penale*, pp. 1034-1042.

STOPPATO, Andrea (1896): *L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, (Verona-Padova, F.lli Drucker).

STÜBEL, Christoph Karl (1805): *Über den Thatbestand der Verbrechen, die Urheber derselben und die zu einem verdammanden Endurtheile erforderliche Gewissheit der erstern besonders in Rücksicht der Totung, nach gemeinen in Deutschland geltenden und Chaurachsischen Rechten*, Wittenburg.

TARELLO, Giovanni (1980): “L'interpretazione della legge”, *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo*, I, t. 2, (Milano, Giuffrè).

VASSALLI, Giuliano (1984): “Il fatto negli elementi del reato”, *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, pp. 529-565

VENAFRO, Emma (1996): “Reato proprio”, *Digesto delle Discipline Penalistiche*, Vol. XI, (Torino, Utet), pp. 337-348.

VON LISZT, Franz (1903): *Lehrbuch des deutschen Strafrechts*, 12/12, Aufl.



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>